CLXXIX.

TORNATA DI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO — *Il presidente comunica una lettera del presidente del Senato con la quale si annunzia la morte del senatore Cavalli, che fu già vicepresidente della Camera; ne ricorda le virtù e ne deplora la perdita — I deputati Cavalletto, Cittadella ed il presidente del Consiglio si associano alla commemorazione fatta dal presidente. = Il presidente annunzia le dimissioni del deputato Borgnini per circostanze di famiglia, ed il deputato Borgatta propone che gli si accordi invece un congedo di due mesi. = Il presidente comunica due domande di procedere contro i deputati Pelosini e Peyrot. = Svolgimento di una interpellanza del deputato Placido al ministro dei lavori pubblici sugli effetti delle rimostranze fatte pervenire dal ceto commerciale di Napoli per le risultanze dannose al commercio avvenute durante l'esecuzione dei lavori nel porto — Risposta del ministro dei lavori pubblici. = Il ministro dei lavori pubblici presenta la relazione della Commissione di vigilanza pei lavori del Tevere. = Il presidente annunzia che l'onorevole Galli ha presentato una domanda d'interpellanza all'onorevole ministro dei lavori pubblici sugli intendimenti del Governo riguardo al progetto che fu ritirato e si riferisce alla sistemazione dei diversi porti italiani. = Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza — Discorrono il relatore deputato Curcio, i deputati Brunialti, Chiaradia, Rubichi, Trompeo, De Renzis, Sonnino, Demaria, Cavalletto, Ginori, Guicciardini, Costa Alessandro, Nocito, Palberti, Ruspoli, La Porta, ed il presidente del Consiglio. = Osservazione sull'ordine dei lavori parlamentari del ministro delle finanze.*

La seduta comincia alle ore 2.25 pomeridiane.

De Seta, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

De Seta, *segretario*, *legge:*

Dal Ministero dei lavori pubblici — Elenco delle tranvie a vapore al 1° ottobre 1888, copie 24;

Dal signor professore Simone Carleo, ex-deputato — I criterii per una legge sulla istruzione superiore, copie 150;

Dal signor Secondo Frola, avvocato deputato — Il Catasto nei suoi effetti giuridici, e conseguenti riforme nella legislazione civile, una copia;

Dal signor principe Filangeri — Catalogo del Museo Civico Gaetano Filangeri principe di Satriano (volume 1°), una copia;

Dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio — Bollettino delle privative industriali pel mese di decembre 1887, copie 3.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Villanova, di giorni 10; Chiaves, di 15; Mordini, di 10. Per motivi di salute gli onorevoli: Francica di giorni 15; Guglielmi di 20.

(*Sono conceduti*).

Commemorazione del senatore Cavalli.

Presidente. Dal Senato del regno è giunta la seguente lettera:

" Roma, 10 novembre 1888.

" Adempio al triste ufficio di partecipare all'E. V. che ieri cessava di vivere in Padova il conte Ferdinando Cavalli, senatore del regno e già deputato al Parlamento.

" *Il presidente*
" D. Farini. "

La Camera ricorda con riverenza il senatore Ferdinando Cavalli che per qualche anno fece parte della Camera stessa, e ne fu vice-presidente. La Camera si associa al rimpianto del Senato del regno, per questa dolorosa perdita. (*Approvazioni*).

L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. Mancherei al mio dovere e all'intimo sentimento dell'animo mio se, mentre qui si commemora il defunto senatore conte Cavalli Ferdinando, io mi tacessi e non tributassi una parola di affettuosa riconoscenza alla sua memoria.

Ricordo il conte Ferdinando Cavalli, giovine studiosissimo e coltissimo, laureato nelle leggi, assistente stimato e beneviso della cattedra di giurisprudenza nell'Università di Padova.

Lo ricordo poi cittadino operosamente studioso delle condizioni agronomiche, dell'industrie e dei commerci della provincia di Padova, zelante promotore degli interessi di questa e della sua vita pubblica ed economica, alla quale giovò con le sue dotte scritture sul catasto, sull'agronomia e sulle arti industriali, e col promuovere e dirigere Società d'istruzione e d'incoraggiamento dell'agricoltura, industria e dei commerci di quella stessa provincia. E rammento che da ultimo egli riprese questa sua benefica missione quando successe al chiarissimo marchese Pietro Selvatico Estense nella presidenza della scuola di disegno per gli artieri.

Nel 1848, nei brevi giorni della libertà padovana, per elezione popolare fece parte del Governo dipartimentale di Padova, presieduto dall'illustre patriota Andrea Meneghini.

Ma rioccupata Padova dagli austriaci il conte Cavalli, accuorato, non però sfiduciato, si ritirò a vita privata, dedicandosi ai suoi prediletti studii di economia pubblica, di diritto e di politica. Rifuggì da ogni servizio pubblico sotto il il reimpostosi Governo straniero, mentre continuò la sua opera scientifica con dotte scritture lette e presentate alle Accademie di lettere e scienze.

Nel 1866, rivendicate le provincie venete alla Patria comune, fu dalla fiducia pubblica onorato con triplice contemporanea elezione a deputato nella provincia di Padova.

Se deputato e senatore egli non lasciò notabili traccie della sua vita parlamentare ciò non può imputarglisi ad apatia o a poco zelo pel bene della nazione, bensì a quella vita di studioso solitario a cui erasi forzatamente abituato sotto la ricalcata sciagurata dominazione straniera: ripugnavagli abbandonare gli studii o di lasciare incompleti gli amorevolmente meditati suoi lavori.

Fra le sue ultime opere pubblicate noterò:

1° i cenni sulle istituzioni di credito, del 1857;

2° gli studi sui Monti di pietà, del 1856;

3° i cenni sulle eredità lasciate ai non concetti, del 1862; memorie e scritture queste eruditissime e magistrali.

Ma la sua opera scientifica più importante, che sventuratamente temo resti incompiuta, è quella alla quale da molto tempo con ammirabile cura, assiduo studio e diligenza accudiva, cioè la sua *Storia della scienza politica in Italia.*

È questa la storia filosofica, eruditissima, del pensiero politico italiano, dedotta dalla vita e dalle opere degli scrittori italiani che dal secolo XIII in giù trattarono fra noi di politica e dell'arte di governare.

I due primi grossi volumi, finora pubblicati, abbracciano i secoli XIII, XIV, XV e XVI, e vi sono illustrati nella loro vita e nei loro scritti ben *160* scrittori politici italiani.

Desidero che la parte, che resta manoscritta di questa importantissima opera, trovisi bene avanzata e venga presto pubblicata a decoro della nazione nostra e ad utilità ed aiuto degli studiosi di storia patria.

Potrei più dire dei meriti e delle opere di Ferdinando Cavalli, ma bastami di avergli ora tributato questo mio modeto omaggio di riconoscenza e di affetto. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cittadella.

Cittadella. Benchè l'onorevole Cavalletto abbia con opportuna ed elevata maniera (naturale in lui anche per la conoscenza della persona) parlato dell'illustre defunto, pure mi sembra di adempiere un dovere, avendo l'onore di essere uno dei deputati di Padova, con l'unire le mie alle parole dell'onorevole Cavalletto nel dimostrare il dolore per la perdita di questo cittadino, il quale modestamente circoscriveva l'opera sua ai suoi studii prediletti, e poco partecipava ai pubblici affari. Ma per questo restringersi in sè medesimo non veniva peraltro a diminuirsi l'azione efficace del suo pensiero. E nel conte Ferdinando Cavalli è a notarsi specialmente che l'età non menomò la freschezza di questo pensiero; sicchè egli, pure essendo uomo di idee conservatrici, potè seguire lo svolgimento naturale dei tempi che progredivano. E questo suo merito è stato pienamente riconosciuto, e la sua perdita è veramente dolorosa per Padova.

Non farei che ripetere le parole bene espresse dall'onorevole Cavalletto, se parlassi del valore degli scritti di Ferdinando Cavalli, se ricordassi le cariche da lui occupate, e se rammentassi altresì la importanza dei lavori da lui presentati all'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Io mi ristringerò ad una parola di compianto, e dirò altresì che negli ultimi anni della sua vita il conte Cavalli si occupò specialmente dell'amministrazione provinciale, in maniera da rendersi benemerito dei suoi concittadini. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Il Governo si associa alle giuste lodi fatte dai nostri colleghi i deputati Cavalletto e Cittadella, nonchè dal nostro Presidente, alla memoria del defunto senatore Cavalli. (*Approvazioni*).

Dimissioni del deputato Borgnini non accettate.

Presidente. Debbo dar comunicazione alla Camera della seguente lettera:

" Asti, 9 novembre 1888.

" Per circostanze di famiglia non potendo più da ora innanzi attendere con sufficiente assiduità alle sedute ed ai lavori della Camera, il sottoscritto compie il dovere ed ha l'onore di rassegnare nelle mani di V. E. le dimissioni da deputato del 2° Collegio di Alessandria, pregando che piaccia alla Camera di prenderne atto.

" Lo scrivente prega quindi V. E. di voler gradire l'omaggio della sua profonda considerazione, con cui ha l'onore di riaffermarsi

" Di V. E.

" *Dev. Obbl.mo*

" C. Borgnini. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. Io prego la Camera di non volere accogliere l'istanza di questo nostro egregio collega, la quale egli, per un sentimento di delicatezza, ha voluto fare alla Camera; e propongo che gli si accordi invece un congedo di due mesi.

Presidente. L'onorevole Borgatta propone che piaccia alla Camera di non accettare le dimissioni dell'onorevole Borgnini, e che invece gli siano dati due mesi di congedo. Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata.*)

Domande di autorizzazione a procedere contro deputati.

Presidente. Dall'onorevole ministro guardasigilli è pervenuta la seguente comunicazione:

" Roma, 10 novembre 1888.

" Il procuratore generale presso la Corte di appello in Lucca con l'unita lettera mi ha inviato una istanza del procuratore del Re in Pisa, a V. E. diretta, con la quale domanda l'autorizzazione della Camera per poter procedere contro l'onorevole deputato avvocato Narciso F. Pelosini, a cui Abele Belli imputò il reato di ingiurie.

" Adempiendo il mio dovere, trasmetto a V. E. l'istanza con gli atti allegati, affinchè Le piaccia provocare da codesta onorevole Assemblea, la deliberazione, favorendomene poi notizia.

" *Il ministro*

" Zanardelli. "

Altra comunicazione del ministro guardasigilli è la seguente:

" Roma, 10 novembre 1888.

" Il procuratore generale presso la Corte di appello in Firenze con l'allegato rapporto mi ha trasmesso l'istanza di quel procuratore del Re, il quale, giusta l'articolo 45 dello Statuto, domanda l'autorizzazione della Camera per poter procedere contro l'onorevole deputato avvocato Narciso F. Pelosini imputato di libello famoso da Abele Belli.

" In adempimento del mio dovere trasmetto a V. E. l'istanza con gli atti unitivi, affinchè le piaccia di provocare la deliberazione di codesta onorevole Assemblea, e quindi favorirmene notizia.

" *Il ministro*
" Zanardelli. "

Una terza comunicazione del ministro guardasigilli, è la seguente:

" Roma, 10 novembre 1888.

" Il procuratore generale presso la Corte di appello in Torino col rapporto qui unito mi ha comunicato l'inchiusa istanza, con la quale il procuratore del Re in quella città chiede, giusta l'articolo 45 dello Statuto, l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Giulio Peyrot, pel reato d'ingiurie pubbliche.

" In adempimento del mio dovere trasmetto a V. E. la detta istanza, insieme con gli atti preliminari, affinchè le piaccia di provocare la risoluzione di codesta onorevole Assemblea, e di darmene poi notizia con la restituzione dei mentovati atti.

" *Il ministro*
" Zanardelli. "

A norma del regolamento, queste domande saranno trasmesse agli Uffici.

Svolgimento di una interpellanza del deputato Placido.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento della seguente interpellanza del deputato Placido:

" Il sottoscritto intende interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sugli effetti delle rimostranze fatte pervenire dal ceto commerciale di Napoli per le risultanze dannose al commercio, avvenute durante l'esecuzione dei lavori nel porto. "

L'onorevole Placido ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

Placido. La mia interpellanza non ha bisogno di un ampio svolgimento, tra per la semplicità dell'oggetto, tra perchè è stato preso qualche provvedimento, che spiana la via alle risoluzioni definitive.

Lunga e dolorosa è la storia dei lavori del porto di Napoli. Errori si accumularono ad errori. Progetti sbagliati, costruzioni abbandonate, opere lasciate ineseguite, lavori malamente fatti e per tre volte inghiottiti dalle onde, ecco la sintesi di ciò che è avvenuto dal 1861 ad oggi. Quindi il commercio napoletano è rimasto privo del suo naturale sviluppo, ed i milioni de' contribuenti si son buttati nel mare.

Alfine si credè che fosse venuta la calma dopo la tempesta! Un nuovo indirizzo dei lavori, un sistema ispirato a concetti ed idee diverse, parve che potessero rendere migliori, se non ottime, le condizioni del nostro porto. Vana lusinga! Siamo da capo! Oggi siamo ridotti a tale che, nell'interno del porto, i legni non sono sicuri sui loro ormeggi; oggi perfino ne' tempi di calma e di bonaccia, il commercio non può eseguire le operazioni di carico e scarico presso la stessa banchina del punto franco. Di chi è la colpa? Forse è sbagliato questo nuovo indirizzo? è sbagliata l'esecuzione?

Mi affretto a rispondere che no. Invece, è la naturale condizione delle cose, che porta siffatto stato.

Non si è prolungato ancora il molo di San Vincenzo; e le traversie prodotte dai venti di Scirocco Levante, non infrequenti nel porto di Napoli, spingono violentemente i marosi, dalla punta della Campanella e dalle bocche di Capri senza ostacolo di alcuna diga. E le onde agitate si riversano orribilmente sul molo curvilineo alla radice dell'altro molo, cosiddetto *a martello*, e di là sbalzano sul molo orientale, e quindi si riflettono nell'interno del molo Angioino, del vecchio porto mercantile, e perfino del porto militare. Da ciò una commozione generale detta con linguaggio marinaresco *risacca*, che rende malsicuri i legni di qualunque tonnellaggio.

Nè questo è tutto. Anche quando non esistono queste traversie, il naturale rimbalzo delle onde sul detto molo curvilineo produce un movimento nell'interno del porto medesimo, tale da rendere difficili le operazioni del commercio marittimo.

Molte sono state le lagnanze del ceto commerciale. Da ultimo, tra la fine di luglio ed i primi d'agosto una petizione fu presentata da armatori, da Società di navigazione, da capitani mercantili, da marinai, da commercianti alla Camera di commercio di Napoli, e da questa validamente appoggiata venne trasmessa al Governo. Qual esito ebbe?

L'onorevole ministro, con lodevole sollecitudine, trasmise la detta petizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questo Consesso fece eco alle giuste lagnanze trascritte in quell'istanza, e diede il suo parere perchè, da un lato, si facessero cessare i lavori del molo curvilineo, e dal-

l'altro, si proseguissero i lavori del molo di San Vincenzo.

Credo, ma nol potrei asseverare con certezza, che una decisione ministeriale si uniformasse a questo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Checchè ne sia, vi sia stata o no questa decisione, è certo che ora accertiamo indiscutibilmente la esistenza di tre fatti.

Il primo, che i lavori al molo curvilineo non sono stati sospesi, nonostante il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il secondo che, contemporaneamente alla mia interpellanza, anzi (dirò meglio) pochi giorni dopo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato nuovamente invitato a dare il suo parere sulla questione, e nuovamente riconfermò ciò che avea detto; il terzo che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ritirava testè il disegno di legge, che includeva, fra altri provvedimenti portuali, il prolungamento del molo San Vincenzo, pur promettendo di ripresentarlo fra breve.

Da ciò fui mosso a presentare la mia interpellanza; che intendo formulare in due semplici domande rivolte alla cortesia e all'equità dell'onorevole ministro: 1° quesito: qual fatto è avvenuto pel quale il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e forse il provvedimento ministeriale sono stati dimenticati? Ed in ogni caso perchè si è sentito il bisogno di presentare nuovamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici una questione già discussa e decisa, quando i reclami di tanti commercianti, quando gli interessi di uno de' più importanti scali del regno rimanevano insodisfatti?

2° che intende fare il ministro, dopo che due volte il più eminente Consesso tecnico ha già approvato e dichiarato esser giuste le lagnanze espresse con quel tale reclamo venuto dal commercio e dalle Società di navigazione napoletane?

Se il ministro intende che non si prosegua nell'opera finora deplorata; se i lavori del porto debbono veramente essere utili al commercio, e raggiungere quello scopo per cui furono ordinati mercè i danari dei contribuenti, io mi auguro che l'onorevole ministro dia una risposta la quale, più che me, sodisfi le giuste esigenze dell'interesse generale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici.* Io non risalirò, come ha fatto l'onorevole preopinante fino al 1861 per discutere gli atti compiuti dal Governo ossia tutto ciò che ha fatto da quell'epoca in poi attorno al porto di Napoli. Io non credo che questo sia il momento opportuno per parlarne, e mi limito a dichiarare che dubito assai che le sue censure siano fondate; anzi debbo credere che non lo siano punto.

Parlerò quindi unicamente di ciò che ha formato oggetto della interpellanza. L'onorevole Placido ha detto, se ho ben compreso il significato delle sue parole, che il commercio di Napoli si è lagnato e si lagna ancora delle opere che si stanno compiendo nel porto di Napoli sembrando ad esso, che la costruzione del molo curvilineo decretato dal Governo sia per nuocere alla sicurezza di quel porto. Perciò l'onorevole Placido desidera sapere come il Governo abbia accolto le rimostranze che gli vennero fatte dal commercio napoletano di cui egli opportunamente si è reso interprete in quest'Aula.

Ora io non ho che a dargli una risposta, ed è che il suo desiderio e quello del commercio in genere è stato sodisfatto molto prima che venisse manifestato; vale a dire che il Governo, molti mesi or sono, s'era già rivolto all'ufficio locale per conoscere se la costruzione del molo curvilineo di cui si è parlato potesse tornare di danno alla navigazione; e siccome si persuase che l'esecuzione di quelle opere potesse utilmente rinviarsi ad altro momento, così ha dato gli opportuni provvedimenti perchè le opere stesse fossero, come furono infatti, sospese.

L'onorevole Placido ha mostrato tuttavia di dubitare che il lavoro sia realmente sospeso, poichè si continua a lavorare intorno a quel molo.

Io mi permetto di credere che egli non sia bene informato, imperocchè le opere che si stanno facendo intorno al molo curvilineo, non sono opere di vera e propria costruzione, ma sono dirette piuttosto a consolidare l'imbasamento fatto sott'acqua.

Ma l'onorevole Placido mi ha domandato perchè, nonostante tutto ciò, il Governo abbia creduto richiedere un'altra volta il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici per sapere se questa sospensione dovesse mantenersi oppure no. Permetta l'onorevole Placido che gli dica che se l'amministrazione ha qualche volta dei dubbi, è dover suo d'illuminarsi e di ricorrere al parere di chi la deve consigliare. Quindi se il ministro ha creduto di rivolgersi al Consiglio superiore per sapere come si dovesse regolare non ha, che io sappia, commesso un peccato di cui debba rendere ragione al Parlamento. Il vero è che l'ordine di sospensione che è stato dato, l'ho

detto prima e lo ripeto ora, pienamente mantenuto anche in avvenire.

L'onorevole Placido ha presa opportunità da questa discussione per domandare quali sono le ragioni per le quali il ministro dei lavori pubblici si è indotto a ritirare il disegno di legge il quale ne comprendeva, fra parecchie opere portuali, due di grande importanza per il porto di Napoli, l'una per la costruzione del molo di San Vincenzo e l'altra per la costruzione di bacini di carenaggio. Il fatto di aver presentato alla Camera quel disegno di legge persuaderà, sono certo, l'onorevole Placido, che il Governo conosce i suoi doveri, e se abbiamo proposta nei momenti attuali una spesa tanto notevole, ciò prova che il Governo si è persuaso della necessità di migliorare le condizioni del porto di Napoli.

Ma perchè, l'onorevole Placido ci diceva, avete voi ritirato quel disegno di legge? Per la ragione molto semplice, rispondo io, già annunziata nella scorsa estate: vale a dire perchè l'Amministrazione intende sottoporre alla Camera alcune aggiunte al disegno di legge presentato negli scorsi mesi. Questa è la sola ragione che mosse il Governo a ritirare quel disegno di legge. Ma io dichiarai subito, e ripeto oggi, anche per norma di altri colleghi dell'onorevole Placido i quali sono forse un po' impensieriti di questo atto del Governo, che mi propongo ripresentare lo stesso disegno di legge ampliato e di presentarlo in tempo che possa venire in esame avanti alla Camera prima che sia discusso il bilancio 1889-90; imperciocchè dal momento che sono inevitabili alcuni provvedimenti per avvisare ai bisogni portuali più urgenti, bisogna che si dica chiaramente, come è mio stile di fare. Quando credo che in corso di anno finanziario occorrono spese fuori bilancio, intendo che il Parlamento ne sia edotto in principio della Sessione, perchè non credo nè bello, nè decoroso, nè conforme ai buoni principii della finanza che un ministro si tenga in serbo progetti di legge di nuove spese senza annunziarli quando si presentano gli stati di previsione.

Ripeto, adunque, che il ripetuto disegno di legge con le aggiunte già annunziate alla Camera sarà presentato nel più breve termine possibile affinchè sia esaminato prima che venga in discussione il bilancio 1889-90. Queste mie dichiarazioni franche e leali, io spero che tranquilleranno l'animo dell'onorevole Placido e che egli ne sarà sodisfatto. (*Bene!*)

Presidente. È sodisfatto, onorevole Placido?

Placido. Io sono lieto di poter presentare le mie sincere grazie all'onorevole ministro per le avute risposte; mi permetterà però, prima di dichiarare formalmente se sia o no sodisfatto, che io spieghi alcune mie parole sulle quali l'onorevole ministro ha creduto di fermarsi rettificando, secondo lui, i vari fatti da me presentati. Osserverò dapprima che io non ho inteso muovere censura ad alcuno nell'accennare fuggevolmente la storia di ciò che è avvenuto per i lavori del porto di Napoli. Oramai que' fatti sono il patrimonio di un passato che non può rivivere. Son fatti però che costituiscono una storia vera e contemporanea, e la storia non si cancella mai.

Nè ho inteso di censurare l'opera dell'attuale ministro, al quale invece ho attribuito la lodevole sollecitudine di esaminare e provvedere nell'interesse del commercio di Napoli. Però, onorevole ministro, intendiamoci. Il suo provvedimento non fu eseguito. I lavori del molo curvilineo sono stati eseguiti fino al momento della mia interpellanza. Al momento della petizione vi era solo la gettata del curvilineo, come si esprime la domanda, oggi vi è più di un metro di costruzioni al disopra del livello del mare. Nè basta. Prima della mia interpellanza non s'intese la necessità di riunire la seconda volta il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questa necessità venne dopo.

Padronissimo quindi l'onorevole ministro di udire nuovamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici per una questione già decisa; padronissimo di dare provvedimenti definitivi e poi presentarsi nuovamente a questo Consiglio superiore per ottenere nuove spiegazioni, come egli dice, e quindi ritornare sugli stessi provvedimenti che dice emessi prima, è cosa che non mi riguarda. Resta però indiscutibile che i lavori del curvilineo sono stati eseguiti fino a che io non presentai la mia interpellanza. Sarà stata opera di altri, vi saranno intervenute disposizioni burocratiche, che impedirono la cessazione di quei lavori; è certo però che si vide il bisogno di fare riaffermare da un Consesso tecnico un precedente pronunziato; è certo che i lavori furono continuati sul curvilineo; io stesso ne osservai lo stato. Lo affermo sulla mia parola, e credo che basti.

Dirò da ultimo che sono sodisfatto di sentire che l'onorevole ministro ha ripetuto le assicurazioni per il prolungamento del molo San Vincenzo, non credo però che mi si possa attribuire di aver dubitato un istante sulla ripresentazione del disegno di legge relativo alle opere portuali, già ritirato. Ben io ricordavo le parole dell'onorevole ministro, nè da alcuno potrebbe muoversi dubbio sulla sua lealtà.

Però, onorevole ministro, mi permetto di ricordarle, che non basta impedire i lavori del curvilineo fino a quando non si prolunghi il molo di San Vincenzo. L'un rimedio vale nulla senza l'altro; altrimenti saremmo da capo, ed anche ritardando quei lavori di prolungamento per un mese, o per quindici giorni, o per una settimana correremmo il pericolo di vedere ingoiati quei lavori, e con essi le speranze dei contribuenti, ed i denari dello Stato.

Che più? Non mi permetterò di affrettare ciò che egli ha promesso. La sua parola che ripresenterà il disegno di legge il PIÙ PRESTO POSSIBILE vale per me garenzia di sicurezza; tengo però a dichiarare che, se davvero egli vuole che i lavori già fatti non restino inutilizzati, anzi dannosi al commercio, ricordi l'onorevole ministro che, distrutta la spiaggia, costruite le banchine, non trovasi più modo per ammorzare le onde, che rumorose rimbalzano e sul curvilineo anche allo stato attuale, e sul molo a martello o sul molo orientale; donde un movimento e un'agitazione continua in tutto lo specchio delle acque. Il commercio quindi vi si trova a disagio. Anche senza prevedere tempeste e traversie è urgentissimo provvedere. I legni rifuggono da porti insicuri, o nei quali non possano compiersi i bisogni di un attivo e sollecito commercio. Preferiscono la lontananza alla nessuna o poca sicurezza. Si eviti questo estremo risultato.

Dopo questo a me resta la sodisfazione di vedere accolti i miei voti; all'onorevole ministro la responsabilità dell'avvenire.

In questi sensi mi dichiaro sodisfatto.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici.* Desidero fare una semplice dichiarazione; ed è che, siccome si sono ottenute economie sopra altre opere, così si sono incominciati i lavori al molo di San Vincenzo, per continuarli poi quando parrà al Parlamento di concedere i fondi necessari, che sommano nientemeno che a 3,700,000 lire. Questo ho creduto utile dire perchè si sapesse.

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Placido.

Presentazione di una relazione.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici.* Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione di vigilanza sui lavori del Tevere urbano eseguiti nell'anno 1887.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una interpellanza.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, gli do comunicazione della seguente domanda di interpellanza.

" Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sugli intendimenti del Governo riguardo al disegno di legge che fu ritirato e che si riferisce alla sistemazione di diversi porti.

" Galli Roberto. "

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda di interpellanza.

Saracco, *ministro dei lavori pubblici.* Io sono a disposizione dell'onorevole interpellante; ma non potrei che ripetere ciò che ho ora detto all'onorevole Placido; cioè che il disegno di legge sarà ripresentato in tempo opportuno perchè la spesa sia inscritta nel bilancio dell'esercizio 89-90. Se ciò non basta, io sono disposto a rispondere all'interpellanza quando lo si crederà opportuno.

Presidente. Onorevole Galli, ha inteso la dichiarazione dell'onorevolo ministro?

Galli. Se io avessi potuto prevedere la dichiarazione che l'onorevole ministro ha avuto occasione di fare rispondendo all'onorevole Placido, non avrei presentato la mia domanda di interpellanza. Dopo quella dichiarazione pertanto io la ritiro riserbandomi di parlare quando verrà in discussione il nuovo disegno di legge.

Presidente. L'onorevole Galli ritira dunque la sua domanda di interpellanza.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla pubblica sicurezza.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: Seguito della discussione intorno al disegno di legge sulla pubblica sicurezza.

Come la Camera rammenta, la discussione nella seduta precedente è rimasta sospesa all'articolo 40, il quale, insieme col successivo, fu rimandato alla Commissione.

Invito l'onorevole relatore a riferire su questi articoli.

Curcio, *relatore*. La Commissione ha preso in seria considerazione le osservazioni fatte sull'articolo 40 tanto dal collega Brunialti quanto dal collega Rubichi, e principalmente dell'emendamento dell'onorevole De Renzis; il quale ha dato argomento allo studio della Commissione stessa. Essa ha creduto di accettare, in molta parte, le idee dell'onorevole De Renzis; arrecando però all'emendamento, come egli lo proponeva, alcune modificazioni, nelle quali la Commissione stessa si è trovata anche d'accordo con l'onorevole ministro.

La Commissione si è ispirata anch'essa ai sentimenti della massima libertà; essendo persuasa che la letteratura e le opere drammatiche non possono aver altro freno, altra censura, fuori della pubblica opinione; la quale, quando trova che una produzione è gradevole l'ascolta, quando la trova non buona o disonesta, fa sì che il teatro rimanga deserto; e quindi la produzione cade da sè. Però la Commissione ha anche tenuto presente che non è questa sola la legge che regola la materia dei teatri.

Noi abbiamo già una legge relativa ai diritti d'autore, la quale è del 19 settembre 1882. Ora questa legge, che assimila la rappresentazione e la esecuzione delle opere d'arte in pubblici spettacoli alle opere d'ingegno, nel suo articolo 14 stabilisce: " Niuno potrà rappresentare o eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo, una azione coreografica, e una qualunque azione musicale soggetta al diritto esclusivo sanzionato dall'articolo 2 (che è il diritto d'autore) se non ne ottenga il consenso dall'autore, o dai suoi aventi causa. La prova scritta del consenso, comunque legalizzata, dovrà essere presentata e rilasciata al prefetto della provincia, che in difetto sulla dichiarazione della parte ne proibirà la rappresentazione o l'esecuzione. „

Da questa disposizione deriva indubbiamente essere indispensabile che le opere drammatiche sieno presentate al prefetto, il quale deve garantire per legge il diritto dell'autore.

Questi, in verità, a sua volta potrebbe ricorrere ai tribunali contro la risoluzione del prefetto; ma se invece di costringere l'autore a ricorrere ai tribunali, si può avere un rimedio preventivo, esso è certamente da preferirsi.

Ora il diritto, anzi il dovere di presentare l'opera al prefetto c'è, e c'è in forza della legge.

Alla Commissione quindi è parso regolare di fare anche un passo più in là, che consisterebbe nel non richiedere l'autorizzazione del prefetto per la rappresentazione delle opere. L'opera sta da sè: e chi la vuole ascoltare l'ascolti. Ma quando il prefetto nel leggere l'opera per garantire i diritti dell'autore trova qualche cosa che urta il senso morale, qualche cosa che offende le nostre fondamentali istituzioni, qualche cosa che urti precisamente il Codice penale, che provochi ad insorgere, od a commettere reati di qualsiasi genere, allora egli può apporre il suo *veto* alla rappresentazione. Facendo altrimenti sarebbe veramente come lasciar bruciare la casa in attesa dell'autorità competente a spegnere l'incendio, se si aspettasse che il danno si verificasse potendo prima prevenirlo.

Naturalmente il prefetto non può porre il veto alla rappresentazione di un'opera per ragioni sue particolari, ma deve avere delle ragioni serie. Infatti in forza dello stesso articolo che la Commissione ha l'onore di presentarvi, il prefetto deve nella ordinanza, con la quale pone il veto, dire le ragioni per le quali crede d'impedire la rappresentazione dell'opera; perchè la sua ordinanza deve essere motivata.

E non basta questo; la Commissione ha voluto dare anche un'altra garanzia alla libertà degli autori, accordando ad essi, contro l'ordinanza del prefetto, il ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno.

La Commissione ha voluto spingere il suo scrupolo fino al punto di fare un espresso ricordo di questo diritto di ricorrere al Ministero dell'interno, malgrado che tanto nella legge che discutiamo, all'articolo 132, quanto nel decreto 14 gennaio 1864, col quale il ministro dell'interno deferiva ai prefetti le attribuzioni relative alle opere teatrali, sia stato riconosciuto espressamente il diritto di ricorso contro le ordinanze dei prefetti.

La Commissione ritiene che, modificato in questo modo, l'articolo 40 sodisferà tutti gli onorevoli colleghi, e spera che la Camera vorrà approvarlo.

L'articolo 41 in seguito alla proposta dell'onorevole collega Rubichi venne anche esso in parte modificato.

In verità, fino dall'altro giorno, quando il collega Rubichi fece le sue osservazioni intorno a quest'articolo, l'onorevole Pais, che sosteneva le ragioni della Commissione, ebbe ad osservare, che il concetto dell'articolo era questo, che cioè l'autorità locale di pubblica sicurezza non poteva opporre un veto preventivo, ma doveva lasciar eseguire l'ordinanza prefettizia, cioè che l'opera o la produzione si fosse eseguita, e, che, ove mai nel corso della rappresentazione si fosse presentato qualche inconveniente, allora l'autorità locale di

pubblica sicurezza avrebbe potuto sospendere la rappresentazione.

La Commissione intera infatti conveniva in questo concetto; ed ora, per evitare dubbi d'interpretazione, ha aggiunto alle parole: " L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere le rappresentazione o declamazione " le altre: " *già incominciata.* "

La Commissione poi ha tolto come troppo generica la parola " commozione " per non lasciar luogo ad elastiche interpretazioni e vi ha lasciato solamente la parola " disordini. "

Io credo che non si possa discordare nel riconoscere la esistenza di un disordine che si verifichi in un teatro. In tal caso il funzionario di pubblica sicurezza il quale assiste alla rappresentazione, si commuova, o non si commuova, deve pur sospendere la rappresentazione stessa: perchè il disordine è cosa così determinata di natura sua che non può dar luogo ad apprezzamenti diversi, o a discrepanza di opinioni e di giudizi.

Quel funzionario fa nel teatro lo stesso che fa nelle pubbliche riunioni. Avvenuto il disordine, interviene e scioglie la riunione medesima.

Queste sono le osservazioni che doveva esporre per giustificare le variazioni introdotte dalla Commissione negli articoli 40 e 41.

Presidente. Do lettura dei due articoli, che la Commissione ha sostituito agli articoli 40 e 41.

Sono i seguenti:

" Art. 40. Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

" Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale, o di ordine pubblico con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al ministro dell'interno, il quale deciderà definitivamente. "

" Art. 41. L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che per circostanze locali, dia luogo a disordini.

" Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Anche la minoranza della Commissione accetta la nuova formula dell'articolo 41. Essa non esita a riconoscere come, dopo le correzioni introdotte in questo articolo, esso risponda ai principii liberali.

Infatti vi si dà facoltà all'autorità di pubblica sicurezza di sospendere la produzione, quando effettivamente dia luogo a disordini; il funzionario che vi assiste, si commuova o non si commuova, non può intervenire finchè tali disordini non seguano.

Mi duole però di non poter egualmente approvare il nuovo articolo 40, sebbene anche la minoranza della Commissione riconosca che il nuovo articolo 40 non solo è un miglioramento sulla precedente proposta, ma costituisce anche un progresso sul sistema attualmente vigente. Riconosce anzi che, questa nuova dizione esclude la vera e propria censura teatrale preventiva; ed è lieta di vedere che con questo articolo viene salvata, se non altro, la dignità del Governo che sarebbe stata quotidianamente compromessa con la formula del precedente articolo.

Il prefetto non ha più la scelta fra due sole vie, l'approvazione o il divieto di una produzione teatrale; egli può anche tacere. Quando non vieti una qualsiasi produzione teatrale questa potrà senz'altro essere rappresentata. Ma non ostante siffatta modificazione, non ostante l'appello consentito al ministro dell'interno e le garanzie di cui lo si vorrebbe circondare, la minoranza della Commissione non può accettare questa proposta e voterà contro. Noi riteniamo che anche in materia di teatri si sarebbe dovuto applicare quello stesso principio che in questa legge di pubblica sicurezza si applica alle incisioni, fotografie, ecc., esposte alla pubblica vista. Anche nel caso che si espongano alla pubblica vista disegni, incisioni, stampe od altro che offenda la morale, il buon costume o la pubblica decenza, l'espositore viene invitato a toglierle; e se si rifiuta di toglierle viene punito a norma del Codice penale.

Io non affermerò neanche che lo Stato non abbia un compito educativo, come mi si è voluto far dire, contro ogni intenzione o convinzione mia; penso bensì che lo Stato non debba farsi il direttore della pubblica morale. C'è il Codice penale; e come il Codice penale basta per la esposizione di cose oscene o contrarie alla pubblica morale, così può bastare anche per esercitare una indiretta azione preventiva contro tutte quelle produzioni teatrali che sieno contrarie alla morale o all'ordine pubblico.

Io non riesco ancora a comprendere in qual modo potrà in certi casi essere esercitata questa specie di censura preventiva. Per esempio, quando si tratti di produzioni coreografiche, che cosa si dovrà sottoporre al prefetto? Il tema del libretto?

Ma è troppo poco! è nulla, anzi. Non è nel tema del libretto di un ballo che può esser contenuta un'offesa alla morale o all'ordine pubblico. Se voi volete adottare un sistema pratico, a questo riguardo, bisogna che voi imitiate la censura pontificia, quando i monsignori che vi erano preposti andavano a misurare la lunghezza delle gonne delle ballerine e prescrivevano loro di vestire maglie di color verde. *(Ilarità).*

Se non volete discendere fino a questi particolari, le vostre disposizioni preventive non otterranno certamente un pratico risultato. E le leggi inutili sono le peggiori.

Ad ogni modo, io conchiudo dichiarandomi lieto del risultato che abbiamo raggiunto.

Si è deplorato, e giustamente, che a questa discussione, che, a mio avviso, ha tanta importanza, non abbiano preso parte gli uomini, che, in questa Camera, avrebbero maggior competenza, che cosa volete? Quando manca la luce elettrica, bisogna contentarsi anche della luce di una modesta candela. Soffiateci su, onorevoli colleghi, ed avrete anche più facilmente ragione.

Quanto a me, che credo che queste disposizioni non giovino alla morale, non giovino all'ordine pubblico e possano riuscir dannose alla libertà, non mi auguro nulla di meglio che avvenga il contrario: che esse giovino a tutelare la morale, e che nessuna offesa ne derivi alle pubbliche libertà. *(Benissimo!)*

Presidente. L'onorevole Chiaradia ha facoltà di parlare.

Chiaradia. Non avevo chiesto di parlare per censurare l'articolo, tutt'altro, anzi io lo trovo buono, ma soltanto per domandare uno schiarimento; ma sono stato prevenuto dall'onorevole Brunialti.

Anch' io non avevo capito come una rappresentazione coreografica possa essere sottoposta all'approvazione del prefetto. O bisogna dire qualcosa di più, o bisogna togliere questa prescrizione, perchè è impossibile presentare un ballo al prefetto. *(Si ride).*

E mi sarei taciuto perchè, preceduto, come dissi, dall'onorevole Brunialti, le mie parole, non avrebbero avuto più scopo.

Ma c'è un'altra espressione che io capisco poco.

Le produzioni, dice l'articolo, devono essere comunicate al prefetto, prima della rappresentazione; ma quanto tempo prima?

Se si presentano un'ora prima, massime nelle città capoluoghi di provincia, che cosa potrà fare il prefetto?

Bisogna dunque completare questa disposizione.

Non credo che ci sarà nessun male, se una rappresentazione sarà ritardata di qualche giorno, e perciò ritengo che si debba stabilire un termine per la comunicazione preventiva.

Sono semplici considerazioni che io presento: non faccio proposte, ma spero che la Commissione e l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, mi daranno una risposta sodisfacente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubichi.

Rubichi. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Brunialti, ho poco, o nulla, da aggiungere. Se ho domandato di parlare, è stato soltanto perchè, se non ho male inteso, l'onorevole relatore cui ha attribuito un pensiero molto più ristretto di quello, che io ho manifestato l'altro giorno, facendo qualche osservazione sugli articoli 40 e 41. Egli ha creduto che io abbia domandato semplicemente la soppressione dell'articolo 41. Io, invece, ho preso a parlare contro la instituzione della censura preventiva in sè. Dichiaro, dunque, che, quantunque io riconosca essersi fatto un gran passo in questi due articoli, ciò non ostante voterò contro di essi perchè ritengo che, qualunque regolamento che voglia imporsi alle manifestazioni del pensiero, per tenue che sia, sarà sempre fecondo di pericoli.

Voterò contro, perchè davvero non so comprendere per quale ragione finora si sia parlato di pericoli che possa correre la pubblica morale, quando veggo in queste disposizioni nascosto un altro pericolo quello cioè, che si possa dar la caccia alle manifestazioni libere del pensiero, nel campo artistico.

Voterò contro, perchè questo principio, infiltrato nella legislazione, potrà domani essere esteso; e quello che oggi si tenta di fare contro le produzioni drammatiche, domani si potrà fare contro i libri, contro i giornali, contro le conferenze. Non ho altro da aggiungere.

Trompeo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Trompeo. Premetto che son favorevole al nuovo articolo 40, quale ora ci è proposto; però, parmi che esso non sia completo. Su ciò ha già fatto qualche osservazione, che parmi molto opportuna, l'onorevole Chiaradia; ma credo che si debba andare più in là. L'articolo dice; " le opere, i drammi, ecc., debbono essere prima comunicati al prefetto della provincia. „ Non sappiamo però entro qual termine ciò debba farsi. Ma, meno male! Gli autori, gli impresari penseranno essi a ottemperare a tale obbligo se-

condo il loro interesse. Rimane invece il secondo alinea che è così concepito:

" Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale, o di ordine pubblico, con ordinanza motivata. "

Ora, un prefetto riceve un'opera, un dramma, una commedia, che deve esaminare, per esser poi rappresentata; questo prefetto, esaminata l'indole del lavoro che gli è sottoposto, sta dubbioso, tentenna incerto se debba, o no, concedere l'autorizzazione. Che cosa fa? Lascierà correre tempo, tacerà e non emanerà nessuna ordinanza. Intanto l'autore, che avrà affidato ad una Compagnia speciale, di sua fiducia, — la quale avrà dei termini convenuti, prefissi per rimanere in una data città, in un determinato teatro, — l'esecuzione di un suo spartito, di un dramma, di una commedia e simili rappresentazioni, vedrà andarsene la Compagnia senza che questa, pel ritardo frapposto dal prefetto a concedere l'autorizzazione, abbia potuto rappresentare la produzione.

A me pare che si potrebbe facilmente ovviare a questo assai probabile inconveniente, pregiudicievole a importanti interessi, determinando un termine entro il quale il prefetto debba emanare la sua ordinanza.

Io non farò una proposta formale, ma parmi che si potrebbe benissimo stabilire un termine perentorio non minore, per esempio, di quattro o cinque giorni, entro i quali il prefetto debba far conoscere se acconsente oppur no a che la rappresentazione abbia luogo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis.

De Renzis. Francamente, ritengo che dopo le modificazioni apportate dalla Commissione a questi articoli, tenendo conto di tutte le manifestazioni nostre, la Camera possa approvarli con animo sicuro.

Le osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti circa il termine necessario per la comunicazione da farsi al prefetto sono, in parte, giuste; ma io non potrei acconsentire con quelli che propongono che la comunicazione al prefetto preceda di otto giorni la rappresentazione, imperocchè molte volte le compagnie che vanno a dare una rappresentazione, non rimangono otto giorni in un paese; e quel termine sarebbe un vero intralcio, non dirò per l'arte, perchè io non credo che l'arte soffra molto per il ritardo di otto giorni; ma per la speculazione privata, per la libertà dei cittadini.

Io credo che basterebbero per ciò ventiquattr'ore.

Se il prefetto entro le ventiquattr'ore manda il divieto, allora naturalmente la rappresentazione non si farà; se il prefetto tace, la rappresentazione ha luogo.

Questa procedura corrisponde a quella che si segue per i giornali.

Il procuratore del re riceve il giornale; egli tace ed il giornale esce senz'altro.

Io sono tenero del resto quanto l'onorevole Rubichi dell'arte, voglio quanto lui che le manifestazioni del pensiero sieno libere; ma credo che sia proprio un'esagerazione il dire che una sorveglianza così fatta, possa in qualche modo impedire la libera manifestazione del pensiero. Dico di più certe volte, una rappresentazione teatrale non ha sovente nulla a che fare con la libertà del pensiero.

Come volete chiamare rappresentazione del pensiero un ballo o un'operetta sguaiata e scollacciata?

Del resto, nelle condizioni attuali della società civile nel nostro paese io non prendo molto pensiero per cosiffatta materia della prepotenza delle autorità. La riprovazione dell'opinione pubblica basta. Io ricordo ancora che tre o quattro anni sono quel Goblet, che oggi è ministro degli esteri in Francia, si trovò per caso ministro della istruzione pubblica. Uomo di provincia, venuto a Parigi, forse ignaro di tutte le nuove manifestazioni dell'arte, si impaurì della rappresentazione di un dramma dello Zola.

Ebbene, egli proibì la rappresentazione, ed ebbe ragione contro le grida della stampa; ma fu così forte l'errore commesso che, se egli non cadde per una interpellanza alla tribuna, tuttavia l'opinione pubblica gli divenne così avversa, che egli, dopo poche settimane, pagò con la caduta del Ministero, il fatto di aver impedito una manifestazione nuova dell'arte.

Dunque la libertà, così come l'abbiamo, anche in Italia, corregge essa stessa i danni che potrebbero derivare dalla ignoranza o dal capriccio di qualche funzionario.

Io per tanto mi accontento (sono meno difficile dell'onorevole Rubichi), mi accontento della nuova dizione, sicuro che in essa possono stare adagiate l'arte e la libertà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, *relatore.* Io credo che le difficoltà delle quali si dànno pensiero gli onorevoli Brunialti e Chiaradia, relativamente alle rappresentazioni co-

reografiche, non siano troppo fondate; imperocchè, anche per le rappresentazioni coreografiche c'è il libretto, nel quale si esprime tutto quello che si deve rappresentare nel ballo; per modo che il prefetto, leggendo il libretto stesso, può più o meno capire di che si tratta. Se leggendo il libretto di un ballo egli vedesse, ad esempio, che si vuol rappresentare Adamo ed Eva nell'atto di eseguire il precetto del Signore: crescete e moltiplicate, (*Ilarità*) non avrebbe bisogno di altri elementi per avere motivo di negare il permesso della rappresentazione.

E poi l'esperienza, che è maestra in molte cose, insegna come per le rappresentazioni coreografiche il prefetto possa dare o negare il permesso; egli ha criteri sufficienti per determinare il suo giudizio; ed effettivamente tale giudizio ha potuto determinare con sicurezza finora avendo agito in tali faccende in forza del decreto del 14 gennaio 1864, nel quale si dice:

" A far tempo dal primo gennaio 1864 è data ai prefetti la facoltà di permettere le rappresentazione di qualsivoglia produzione teatrale nei limiti delle rispettive provincie. "

Avvertendo che tali facoltà vennero a' prefetti confermate in virtù dell'articolo 32 della legge vigente nel quale si legge:

" Chiunque voglia esercitare in un comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità, persone, animali, gabinetti ottici,* o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. "

Vedono dunque gli onorevoli Brunialti e Chiaradia, che questa difficoltà può essere facilmente superata, guardando le cose, dirò così, dal punto di vista del buon senso, perchè i criteri che ci vengono dal senso comune molte volte valgono più delle leggi, della dottrina e delle sottigliezze della mente nostra.

In quanto alla difficoltà del termine elevata dagli onorevoli Chiaradia e Trompeo, convengo anch'io che un termine ci debba essere, perchè se il prefetto non pronunzia il veto, l'autore della produzione drammatica deve sapere quando può cominciare a farla rappresentare, senza infrangere la legge e senza incorrere in pena alcuna.

Anche la Commissione aveva riconosciuta questa necessità. Ma ha creduto e crede di dover lasciare stabilire cotesto termine da uno dei parecchi regolamenti che, per l'applicazione di questa legge dovranno esser fatti dal ministro dell'interno. Con questa dichiarazione spero che gli onorevoli Chiaradia e Trompeo saranno soddisfatti, pur raccomandando colla Commissione al ministro dell'interno di assegnare un termine più lungo di quello proposto di ventiquattro ore, giacchè non mi par ragionevole obbligare gli autori od i capi-comici a chiedere il permesso per telegrafo alle prefetture per rappresentare un dramma o un'opera qualunque. Affermata dunque la necessità del termine, rimettiamocene con questa raccomandazione al ministro dell'interno per stabilirlo.

Io poi mi dichiaro mortificato per non avere afferrate bene tutte le idee dell'onorevole Rubichi, pel quale ho tanta deferenza: ma io avevo creduto di rispondergli principalmente per ciò che egli ha detto intorno all'articolo 41, giacchè intorno a questo principalmente egli si è soffermato, ed è stato il solo a parlarne. L'onorevole Rubichi non vuole la censura, e sono in questo concetto concordi con lui il ministro e la Commissione. Ma l'onorevole Rubichi non vorrebbe nemmeno il *veto*. In questo, mio malgrado, dissento da lui, e insisto nelle proposte della Giunta, che spero avrà favorevole il voto della Camera.

Nè tema l'onorevole Rubichi che si possa così ostruire la libertà: la nostra libertà è stata generata dai martirî di tante anime eroiche, è nata sulle barricate, e solo sulle barricate si può distruggere, (*Bene!*) e non per un permesso negato alla recita di una commedia.

Ringrazio poi l'onorevole De Renzis del suo appoggio valoroso ed eloquente dato alla Commissione, la quale terrà conto delle sue osservazioni.

Presidente. L'onorevole De Renzis, non insistendo nell'emendamento che avea presentato agli articoli 40 e 41 del primitivo progetto della Commissione, metterò a partito questi due articoli nella nuova formula che è stata concordata.

" Art. 40. Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

" Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale, o di ordine pubblico con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al ministro dell'interno, il quale deciderà definitivamente. "

(*È approvato*).

" Art. 41. L'autorità locale di pubblica sicu-

rezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

" Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto. "

(*È approvato*).

Ora procederemo oltre nella discussione del disegno di legge.

La discussione è rimasta all'articolo 48.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino Sidney. Presentai ieri un articolo aggiuntivo col n. 49, relativo all'impiego di fanciulli negli spettacoli. Mi pare che quest'articolo dovrebbe andar compreso, quando la Camera lo adottasse, nel capo I di questa legge che si riferisce appunto agli spettacoli ed alle rappresentazioni sceniche.

Proporrei quindi che se ne discutesse ora, risolvendo la questione prima di intraprendere la discussione del capo II, relativo agli esercizi.

Presidente. Allora Ella vorrebbe che il suo articolo trovasse posto in calce all'articolo che è stato ora esaurito, cioè il 47 della Commissione?

Sonnino Sidney. Precisamente.

Curcio, *relatore.* Pare a me che l'onorevole Sonnino dica benissimo, poichè la sua proposta si riferisce precisamente agli spettacoli e trattenimenti pubblici; però non credo che starebbe bene nemmeno dopo l'articolo 48, ma invece dovrebbe venire dopo l'articolo 39. Certo è però che deve far parte di questo capo, che ora è stato discusso.

Presidente. L'onorevole Sonnino propone dunque questo articolo aggiuntivo:

" È vietato di prodnrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione. "

Ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Io, nel presentare l'articolo, credeva di poter fare a meno di svolgerlo, perchè confidava pienamente nella chiarezza dell'articolo stesso e nelle buone disposizioni del Governo e della Commissione.

Essi diffatti hanno accettata e fatta loro la mia proposta, ma con due aggiunte: l'una consistente nell'indicazione della pena ai contravventori, e su ciò concordo pienamente, e l'altra nel restringer il divieto ai soli casi in cui vi sia " evidente pericolo della vita e dell'integrità personale. "

Io sono grato al Governo ed alla Commissione di avere accettato il concetto fondamentale, ma l'aggiunta fatta mi costringe a dire qualche parola per spiegare bene il concetto mio nel proporre quella dizione. Non è che io ora voglia fare una questione di pura forma. Dio me ne guardi in un argomento come questo! Parlo soltanto per cercare di persuadere la Commissione che la limitazione da essa introdotta nel mio articolo, quella cioè, che si riferisce alla condizione del pericolo della vita o della personale integrità del bambino perchè non debba ammettersi la rappresentazione, toglie ogni efficacia all'articolo stesso. Io vorrei pregarla a sopprimere quell' inciso.

Sullo sconcio in sè dell'esposizione dei bambini in questi spettacoli di acrobatismo da circo e da saltimbanchi, io credo che siamo tutti d'accordo.

È una cosa che fa pena e quasi direi vergogna al nostro paese. Ho sentito spesso dei forestieri provenienti da luoghi ove tali spettacoli non sarebbero permessi, sorprendersene grandemente e biasimarli.

Qui c'è proprio un assoluto abuso della patria potestà, quando sono i genitori stessi che li espongono; ma spesso c'è un vero delitto, perchè talvolta si tratta di fanciulli rubati, e più spesso di fanciulli comprati ai genitori miserabili, per farne l'esposizione nelle baracche dei saltimbanchi. È una vera barbarie!

Credo che molti di voi la pensino come me; io non vado più nei circhi per non vedere questi spettacoli. Non vi può essere un padre, e certo non vi può essere un cuore di donna che non soffra a tale scempio fatto di poveri bambini indifesi.

Ebbene, io mi sono trovato in circhi in cui si esponevano dei bambini in questi esercizi acrobatici; ed avendo veduto delle signore applaudire non ho potuto a meno di esprimere la mia maraviglia che esse approvassero una simile crudeltà. Mi sono sentito rispondere: Come volete che arrechiamo un dispiacere a quei poveri fanciulli non applaudendoli? Esse non capivano che quell'applauso era causa di torture maggiori per quegli stessi fanciulli e per tanti altri.

In Svezia si va molto più in là; si sono proibiti addirittura tutti gli spettacoli di acrobatismo e di saltimbanchi. Forse questo da noi sarebbe un po' troppo; sarebbe ledere la libertà; ma trattandosi di fanciulli che non possono difendersi da sè, una censura preventiva generale deve intervenire per legge.

E qui discordo dalla Commissione, che si debba

solamente nei casi di evidente pericolo della vita dei bambini intervenire per legge, perchè il lasciare il giudizio sia sull'evidenza del pericolo, sia sul pericolo stesso al criterio discrezionale dell'autorità locale di pubblica sicurezza, farà sì, che lo stesso spettacolo che in un luogo vien proibito, sarà poi permesso in altro comune.

Quindi lo sconcio rimane, come rimarrebbe anche sopprimendo la sola parola *evidente;* perchè ci sarà sempre l'incentivo di preparare i fanciulli a questi giuochi. Il pericolo in questi esercizi c'è sempre e pur troppo il pubblico non s'interessa che là dove c'è pericolo, e in proporzione del pericolo stesso.

Il pericolo spesso non consiste tanto nella eventualità di una disgrazia durante lo spettacolo stesso, quanto nel rovinar la costituzione fisica del fanciullo e nel torturarlo.

Il bambino che vi sta davanti nel circo e vi eseguisce quel tal giuoco di forza è sano e robusto, almeno apparentemente, perchè altrimenti non potrebbe dar lo spettacolo, ma voi non sapete quanti altri fanciulli sono stati rovinati prima di trovarne uno che resistesse a quella fatica.

Io credo di parlare proprio in nome dell'umanità, e quindi non continuo più oltre; mi rivolgo al cuore dei componenti la Commissione e del Governo, e specialmente all'onorevole Crispi, il quale è benemerito per quanto riguarda la difesa dei fanciulli, perchè uno dei primi atti del suo Governo fu a favore dell'infanzia abbandonata. Ora infanzia più abbandonata di questa non ce ne può essere.

Nel formulare il mio emendamento ho messo appunto i giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione, per non escludere assolutamente anche quei giuochi di destrezza dove non c'è una vera crudeltà contro i bambini, per lasciare qualche sorgente di guadagno anche a qualche povera famiglia di saltimbanchi. C'è una gran differenza tra i giuochi di destrezza e quelli di ginnastica e di equitazione. Trattandosi di fanciulli e fanciulle l'insegnamento di certi esercizi conduce per sè stesso troppo facilmente alla scostumatezza, e spingono quelle povere creature sulla china del vizio. In Inghilterra si ricorda il fatto di un padre che fu assolto dal tribunale, perchè avendo ritrovato in un circo una sua bambina, preso dallo sdegno aveva ucciso con un colpo di pistola il saltimbanco che gliela aveva rapita. Il giurì lo assolse, ed io assolverei tutti nello stesso caso.

Non aggiungo altro. Io prego, scongiuro la Commissione e il Governo di accettare la mia proposta. (*Si ride*). Queste sono questioni, signori miei, più importanti di molte tra quelle che vi hanno tanto riscaldato nei giorni scorsi, sul preavviso pei *meetings* e sulla censura teatrale.

Sono queste le vere questioni sociali. Qui si tratta di educazione, e di mostrare che lo Stato si interessa delle giovani generazioni, e sa difendere i miseri e i deboli.

Crispi, *ministro dell' interno*. (*Interrompendo*) Accetto la proposta dell'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Ringrazio l'onorevole ministro, e non aggiungo altro.

Presidente. L'onorevole Sonnino aveva presentato un articolo aggiuntivo. In pari tempo la Commissione, d'accordo col Governo, ha presentato pure il seguente articolo aggiuntivo, in cui è accolto il concetto che l'onorevole Sonnino vorrebbe far prevalere:

Art. 49. (*Articolo aggiuntivo concordato tra la Commissione ed il Ministero*). " È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione quando vi sia evidente pericolo della vita o della integrità personale.

" Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento. "

Sonnino Sidney. Ritirando il mio articolo aggiuntivo, propongo che da questo siano soppresse le parole: " quando vi sia evidente pericolo della vita o della integrità personale. "

Presidente. L'onorevole Demaria ha facoltà di parlare.

Demaria. Tra la proibizione assoluta chiesta dall'onorevole Sonnino, ed il concetto della Commissione che vorrebbe la proibizione soltanto quando vi sia l'evidente pericolo della vita, credo sia cosa migliore tenere una strada di mezzo. Il togliere assolutamente le parole che si riferiscono al pericolo della vita, porterebbe ad un risultato che non può rispondere al concetto vero della Commissione. E in ogni caso, quando manca qualsiasi pericolo e si tratta di giuochi innocui, il proibirli mi parrebbe un vincolo eccessivo posto alla libertà dei cittadini.

Lo scopo che si propone l'onorevole Sonnino credo che si raggiunga egualmente sopprimendo la sola parola: " evidente " e quindi non aggiungo altro a difesa della mia proposta.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. Io sono favorevole all'articolo proposto dalla Commissione d'accordo col Governo, quantunque quel limite di 14 anni mi sembri troppo elevato.

Gli acrobati bisogna abituarli ai loro esercizi nell'età non dirò di cinque o sei anni, ma certo in una età alcun poco inferiore ai 14 anni.

Io aveva l'altro ieri nel mio brevissimo discorso raccomandato che fossero prescritti provvedimenti preventivi per l'incolumità e salvezza, non solo dei fanciulli, ma anche degli adulti, che corrono i maggiori pericoli, al fine di evitare casi funesti in questi pubblici spettacoli. Di ciò non si è tenuto conto, e di ciò la Commissione nel suo articolo aggiuntivo non fa parola. Io non sono contrario a questi spettacoli ginnastici, acrobatici, areostatici; anzi sono ad essi favorevole, perchè li credo utilissimi per combattere la poltroneria pusillanime, e utili ad incoraggiare il valore e lo spirito ardito dei cittadini. Avrei desiderato alcuni provvedimenti per prevenire tristi e funesti accidenti; ma il proporre ora nuove modificazioni potrebbe risolversi in perdita di tempo, ed io me ne astengo. È meglio rimettersi alla prudenza e alla responsabilità che devono sentire gli impresarii e i direttori di questi spettacoli. Quindi, associandomi al semplice emendamento, che mi pare assai opportuno, dell'onorevole Demaria, io pregherei che fosse votato questo articolo come fu proposto dalla Commissione. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Sonnino, come la Camera ha udito, ha ritirato il suo emendamento e si associa all'articolo concordato fra il Governo e la Commissione, purchè siano soppresse le parole " quando vi sia evidente pericolo della vita o della integrità. "

L'onorevole Demaria invece propone che sia soltanto soppressa la parola " evidente. "

Crispi, *ministro dell'interno.* Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, *ministro dell'interno.* Mi trovo ora in una posizione differente da quella in cui era, quando, d'accordo colla Commissione, abbiamo preparato l'articolo di cui fu data lettura.

In verità è doloroso l'assistere a certi spettacoli ginnastici, non solamente di fanciulli, ma anche di adulti. Cotesti spettacoli mi hanno ricordato sempre i tempi di decadenza dell'Impero romano, quando i padroni del mondo si divertivano a vedere i gladiatori scannarsi l'un l'altro. E in verità non è un mezzo questo d'incivilire e di rendere soavi e miti i costumi; anzi è il mezzo di renderli insensibili alle cose le più atroci e le più disumane. Io non vado mai a queste rappresentazioni; e quando, nei primi tempi della mia vita vi fui trascinato debbo confessare che stornava gli occhi dal punto dove quei feroci spettacoli avvenivano.

Ma se questi esercizii, fatti da adulti, offendono l'animo di ogni uomo civile, è inutile dire quel che si prova allorchè si compiono da povere creature, le quali spessissimo, come disse giustamente l'onorevole Sonnino, sono inconscie di quello che fanno, e delle quali sovente si fa un mercato indegno, che nessun Governo dovrebbe permettere.

Noi abbiamo, in altre occasioni, gridato contro la tratta dei fanciulli che si mandavano in America e in Inghilterra ad esercitarvi mestieri non meno incivili di quelli delle rappresentazioni ginnastiche, e abbiamo fatto il possibile per impedire che quella tratta iniqua avvenisse. Ora, non è anch'essa una tratta quella della vendita o della locazione di fanciulli a coloro i quali se ne valgono per esporli in giuochi acrobatici, sfruttando la pubblica curiosità, e facendone oggetto di speculazione, con offesa della umana sensibilità?

Pregherei quindi l'onorevole Cavalletto e l'onorevole Demaria di volersi associare all'emendamento dell'onorevole Sonnino, che io accetto.

Pais. E la Commissione?

Crispi, *ministro dell'interno.* Faranno un atto civile, approvandolo, e comincieremo anche noi a fare opera per quella redenzione morale del popolo, che è nel sommo dei nostri pensieri.

Mi si avverte che io non ho rivolto preghiera anche alla Commissione di accogliere l'emendamento Sonnino. Avevo detto privatamente al relatore che avrei accettato la proposta dell'onorevole Sonnino, e mi lusingava che l'amico Curcio ne avrebbe fatto parola ai suoi colleghi. Ma poichè questo non avvenne, prego io pubblicamente la Commissione di volere anch'essa consentire acchè, dall'articolo dalla Commissione compilato, siano tolte le parole: *quando vi sia evidente pericolo della vita o della integrità personale;* in modo che non ci sia eccezione, e la proibizione sia effettiva e completa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis.

De Renzis. Io sono d'accordo coll'onorevole Sonnino e applaudo alle parole dell'onorevole ministro dell'interno. Solamente mi pare che nell'articolo possa farsi una leggera modificazione: quella cioè di portare il limite di età degli anni quattordici, che mi sembra eccessivo, all'età di anni dodici, perchè veramente la protezione che è da conservare nel bambino, cessa ai dodici anni. L'onorevole Cavalletto (se l'ho bene udito, per-

chè parlava a bassa voce, e non ho afferrato tutte le sue parole benchè vi ponessi molta attenzione) faceva l'elogio della ginnastica. Ora io sono d'accordo con lui, in questo: ma fra la ginnastica educativa e la ginnastica pericolosa per la vita, corre un abisso.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

De Renzis. Anzi io credo che quella che si applaude nei circhi, per le cose fatte straordinariamente dai bambini, sia proprio il contrario della vera e sana ginnastica. Noi non vediamo che l'effetto parziale dell'agilità e di una certa forza del bambino; ma non vediamo tutte le fatiche alle quali egli è stato sottoposto nell'età più tenera, dai cinque ai dieci anni, per raggiungere quel risultato.

Si comincia dai tre anni a dislocare le ossa della creaturina, perchè allora solamente esse possono subire quei tali movimenti che loro si impongono; se si aspettasse qualche anno di più, non si potrebbe più ottenere quel movimento rotatorio delle giunture, per cui si giunge a far vedere quelle mostruosità, direi, artistiche che pur si applaudono nei circhi. (*Segni affermativi dell'onorevole Petronio*).

Io sono lieto che il mio amico Petronio, professore emerito, conforti le mie parole con la sua approvazione.

Dunque, non parliamo di ginnastica. La ginnastica che si fa nelle scuole è certamente quella che produrrà coraggiosi, forti, migliori i cittadini; ma la ginnastica che s'impone ai bambini dei circhi è cosa assai pericolosa. Io vorrei, nondimeno, restringere ai dodici anni questa differenza che si vuole applicare fra gli uomini adulti ed i bambini.

Bisogna pur pensare che la gente la quale vive facendo vita nomade e pericolosa non la fa certamente per lusso, ma per un bisogno immediato, per fame.

Ora, mentre in tutti gli altri mestieri della vita un bambino, giunto ai dodici anni, può guadagnare una mezza lira al giorno, l'impedire al figlio d'un acrobata di guadagnare in parte il suo vitto nel duro mestiere paterno, mi parrebbe cosa un po' troppo severa.

Io prego dunque la Commissione ed il ministro dell'interno, pure accettando intieramente il loro pensiero, di non rendere la cosa talmente dura da far sì che la legge non sia poi osservata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori Lisci.

Ginori Lisci. Io son d'avviso che convenga accogliere la proposta dell'onorevole Sonnino tal quale egli l'ha presentata. Nè sarei disposto ad accettare un limite minore d'età, perchè lo scopo che noi vogliamo conseguire è quello d'impedire che sia fatta questa triste preparazione dei bambini per poi presentarli in pubblico spettacolo nei circhi.

Ora, più noi allontaneremo il termine d'età in cui questa presentazione sia permessa, e più facilmente conseguiremo questo scopo d'impedire che si faccia una vera tratta di fanciulli, come si fa in alcune parti d'Italia, per mandarli poi all'estero, per produrli nei circhi, per sfruttarli come suonatori ambulanti, insomma per una quantità di speculazioni immoralissime.

A me non sembra che le ragioni addotte in favore della ginnastica possano valere a farci cambiare d'opinione: poichè non è certo buona ginnastica quella che tende a rendere questi bambini soltanto atti a prodursi nei circhi. La ginnastica educativa è ben diversa da quella che si pratica per preparare questi bambini a tal genere di esercizi; e quindi non vedo alcuna ragione per non accogliere la proposta dell'onorevole Sonnino a cui faccio plauso, e a cui voglio sperare che anche la Commissione si piegherà a consentire, considerando che ogni riduzione che vi si facesse, la renderebbe necessariamente meno efficace: mentre noi desideriamo che la disposizione che discutiamo abbia completa efficacia e completa virtù.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per esprimere l'avviso della Commissione sui vari emendamenti proposti a quest'articolo.

Curcio, *relatore.* La Commissione nello studiare questo disegno di legge, si era impensierita della condizione dei bambini, la cui naturale agilità può essere sfruttata sia dai genitori, sia da altri; ma aveva creduto che forse potesse bastare per porre un freno a codesti abusi, la disposizione dell'articolo 39 del progetto, il quale richiede per tali esercizi di pubblico divertimento l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale, volta per volta deve vedere se sia o no il caso di accordare codesta autorizzazione: si sarebbe in altre parole abbandonata la cosa al potere discrezionale dell'autorità, che deve dare la licenza.

Di più la Commissione non poteva dimenticare che v'è una legge speciale, quella del 21 dicembre 1873 che fu chiamata della *tratta dei bianchi*, nella quale i bambini trovano moltissime garanzie e molta tutela, sia per la loro esportazione all'estero, sia per certe esercitazioni compromettenti della salute cui si obbligano all'interno.

Ma essendovi, tanto da parte del nostro ve-

nerando collega Cavalletto, quanto da parte dell'onorevole Sonnino, messo innanzi il bisogno di qualche disposizione speciale per la tutela dei bambini, la Commissione ha creduto di far buon viso alla proposta dell'onorevole Sonnino, aggiungendovi però, come la Camera ha inteso, quell'ultimo inciso " quando vi sia evidente pericolo della vita o dell'integrità personale. "

Dico qui per incidente che, se l'inciso dovesse restare, la Commissione accetterebbe volentieri la proposta dell'onorevole Demaria, che intende di sopprimere la parola *evidente*.

Ma la Commissione, viste ed intese le osservazioni che sono sorte da molte parti della Camera da colleghi autorevolissimi contro quest'inciso, visto che si desidera una proibizione assoluta, e che i bambini si vogliono lasciar lontani da coteste esercitazioni, non vuole essa darsi l'aria di essere meno gelosa della tutela dei bambini di quello che non lo siano i suoi colleghi, ed è orgogliosa anche per parte sua di concorrere ad inalzare la sola bandiera che sventolerà su questa legge, la bandiera sulla quale starà scritto per parte del Parlamento italiano:

Sinite parvulos venire ad me.

L'onorevole ministro che si è assunto la gloria di farsi tutore dell'infanzia abbandonata ci dà il buon esempio e noi lo seguiamo su questa buona via.

Per ciò che riguarda la questione dell'età messa innanzi dall'onorevole Cavalletto prima, dall'onorevole De Renzis poi, e se non mi inganno anche dall'onorevole Ginori, la Commissione crede che si possa tener ferma l'età dei 14 anni. Del resto dai 12 ai 14 mi pare che ci sia così poca differenza; e che non è il caso di fermarcisi sopra. D'altronde, a 12 anni, v'ha ancora un tale timore riverenziale nei bambini che se il padre dice loro di dedicarsi ai giuochi acrobatici, alle corse o ad altri esercizi pericolosi, i bambini difficilmente avranno tanta forza d'animo di resistere; ma a 14 anni eglino sanno che non hanno il dovere di obbedire al loro genitore, se questi vuol far fare ad essi cosa che loro non convenga e potranno quindi disputare coi genitori e non prestarsi ad esigenze condannate dalla legge.

Quindi noi teniamo fermo il limite dell'età. Accettiamo l'emendamento dell'onorevole Sonnino, modificando pertanto il primo capoverso del nostro articolo ma rimanendo salva però la seconda parte dell'articolo stesso, dove c'è la sanzione penale, imperocchè altrimenti l'articolo resterebbe una cosa accademica. Quindi l'articolo sarebbe così concepito:

" È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione. "

E qui finirebbe il primo capoverso; poi verrebbe il secondo che è il seguente:

" Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento. "

Quanto alla raccomandazione fatta da un cuore molto pietoso, quello dell'onorevole Cavalletto, per l'uso della tela metallica nei circhi dove si fanno pericolose esercitazioni, noi non facciamo che girarla al ministro dell'interno, e speriamo che egli provvederà, perchè ogni pericolo o disgrazia possano essere evitati.

Presidente. Onorevole Demaria, insiste nel suo emendamento?

Demaria. Io non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento; ma se l'onorevole De Renzis mantenesse il suo, a questo mi associerei io pure.

Presidente. Onorevole De Renzis, mantiene il suo emendamento?

De Renzis. L'onorevole Demaria mi mette in un grave imbarazzo perchè quello che io accetterei per mio conto mi porrebbe nella necessità di respingere per cortesia. Ma siccome, nel Parlamento non si può far sempre la propria volontà...

Di San Donato. Mai! (*Ilarità*).

De Renzis... e bisogna subire la volontà della maggioranza, così *pro bono pacis* parmi convenga ripiegar le vele ed accettare l'opera preparata dai nostri colleghi. Perciò ritiro il mio emendamento.

Presidente. Non essendo mantenuti gli emendamenti proposti dagli onorevoli Demaria e De Renzis, rileggo l'articolo 49 aggiuntivo come è proposto dalla Commissione che ha accettato l'emendamento Sonnino.

" È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.

" Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento. "

Lo pongo a partito, chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Capitolo II. — *Degli esercizi pubblici.* Avverto che, nel citare gli articoli, a scanso di equivoci, manterremo ferma ancora la numerazione del

progetto della Commissione, salvo poi a rivedere e correggere tutta intera la numerazione.

" Art. 48. Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri negozi in cui si venda al minuto e si consumi vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni. "

(*È approvato*).

" Art. 49. La domanda è presentata al sindaco che, sentito il parere della Giunta municipale, la trasmette all'autorità di pubblica sicurezza del circondario. "

(*È approvato*).

" Art. 50. Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto e si consumino vino, birra e altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi. "

(*È approvato*).

" Art. 51. Non può essere accordata licenza per esercizi pubblici alle persone che non possono validamente obbligarsi a' termini del Codice civile e del Codice di commercio.

" La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale per tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.

" La licenza sarà negata a chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi d'azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanità pubblica, dopo espiata la pena, per altrettanto tempo per quanto questa è durata, e in ogni caso per un tempo minore di un mese.

" La detta licenza non si accorda a chi ha riportato la pena dell'interdizione sino a che non abbia ottenuto la riabilitazione.

" Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito, o non può provare la sua buona condotta. "

In questo capoverso si parla dell'ammonizione; ora siccome questa materia è trattata in un'altra parte di questo disegno di legge, si intende che rimane riservata ogni deliberazione su questa parte della legge; sicchè qualora si modificasse il disegno di legge in quella parte si dovrà ritornare sopra questo capoverso dell'articolo 51 per introdurvi la relativa modificazione.

Ultimo capoverso:

" La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate. "

(*È approvato*).

" Art 52. La licenza è personale e dura sino al 31 dicembre di ciascun anno.

" Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purchè essa non si trovi nel numero di quelle di cui all'articolo precedente.

" La stessa licenza può servire per due o più esercizi. "

(*È approvato*).

" Art. 53. La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne avvisata l'autorità locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ritirata. "

(*È approvato*).

" Art. 54. L'orario, così per l'apertura, come per la chiusura degli esercizi indicati nell'articolo 48, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

" In tutte le sale di biliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti. "

Guicciardini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Guicciardini. Vorrei domandare una spiegazione alla onorevole Commissione. Nell'articolo proposto dal Ministero era usata la espressione: *sentita la Giunta municipale*. Nella proposta della Commissione è stata sostituita la espressione: *d'accordo con la Giunta municipale*. Io non veggo la ragione della sostituzione, che in pratica potrebbe portare qualche inconveniente. Immaginiamo infatti un comune dove l'autorità di pubblica sicurezza non va pienamente d'accordo con l'autorità municipale; si propone un orario, ma l'autorità di pubblica sicurezza non l'approva. Che cosa farà allora l'autorità di pubblica sicurezza? Se lascierà correre l'orario proposto dalla Giunta, essa sodisferà alla legge, ma mancherà alla sua missione che è quella di garantire l'ordine pubblico; se, all'opposto manterrà il proprio orario, sodisferà alla propria missione, ma violerà la legge.

Per evitare questo inconveniente, mi parrebbe bene lasciare la espressione proposta dal Mini-

stero; però non faccio alcuna proposta, mi limito a domandare alla Commissione il motivo della sostituzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, *relatore.* L'onorevole Guicciardini avrebbe ragione, ma è anche vero che accettando l'espressione del Ministero la quale dice: *sentita la Giunta municipale,* il permesso dell'orario resterebbe esclusivamente ed unicamente affidato all'autorità di pubblica sicurezza; mentrechè, accettando la nostra proposta, il parere della Giunta, la quale conosce bene gli interessi del paese, le abitudini dei cittadini, è quella che effettivamente predomina; ed è regolare che nel dare i permessi l'autorità di pubblica sicurezza debba conformarsi al parere del magistrato civico locale.

Questa è la ragione della nostra formula, che è stata accettata pure dal Ministero.

D'altronde potrebbe anche darsi che la Giunta avesse una opinione, l'autorità di pubblica sicurezza un'altra; allora avverrà appunto quello che diceva sul principio, che prepondererà il parere dell'autorità di pubblica sicurezza; seppure non si vorrà elevare un conflitto; ma non credo che si vorrà mai elevare un conflitto per questo motivo. Pregherei quindi l'onorevole Guicciardini di dichiararsi sodisfatto di queste spiegazioni, e di non insistere altrimenti.

Guicciardini. Non ho fatto alcuna proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Alessandro.

Costa Alessandro. Nel secondo capoverso dell'articolo 54 è detto: " In tutte le sale di biliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti. "

Vorrei pregare la Commissione di accettare la sostituzione della parola *permessi* alla parola *proibiti*, in quantochè è difficile stabilire tutti quanti i giuochi che si vogliono proibire, ed è sommamente facile inventarne dei nuovi, i quali possono cadere sotto la sanzione del Codice penale.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Curcio, *relatore.* La Commissione, a ragion veduta, ha sostituito alla espressione *giuochi leciti* quella di *giuochi proibiti*, e questo l'ha fatto credendo di agevolare la condizione di coloro che vogliano andare a giuocare; i quali entrando nelle osterie, nei biliardi o in simili esercizi, guardano nell'elenco se c'è fra i giuochi illeciti quello che vogliono fare, e se non c'è enumerato, si tengono in diritto di poterlo fare senza violare minimamente la legge. Se si adottasse solamente l'elenco dei giuochi permessi, faccia il caso l'onorevole proponente che venisse inventato un giuoco nuovo, coloro che volessero eseguirlo, non saprebbero se ne avrebbero o no il permesso; quindi è molto più opportuna la espressione *giuochi proibiti* perchè infatti l'autorità non fa che proibire quello che essa crede; ciò che non è proibito è permesso.

Perciò prego l'onorevole Costa Alessandro di non insistere nella sua proposta.

Presidente. Insiste, onorevole Costa Alessandro, nel suo emendamento?

Costa Alessandro. Non posso accettare le ragioni dette dall'onorevole relatore, e faccio proposta formale.

Presidente. L'onorevole Guicciardini non fa proposta formale?

Guicciardini. No; ho domandato soltanto uno schiarimento.

Presidente. Allora non c'è che un solo emendamento a questo articolo 54.

Il primo capoverso è accettato come è proposto. Al secondo capoverso, l'onorevole Costa Alessandro propone che là dove è detto *giuochi proibiti* si dica invece *giuochi permessi.*

La Commissione non accetta questo emendamento.

Lo pongo a partito. Chi l'approva si alzi.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Costa Alessandro non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo com'è stato proposto dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

" Art. 55. Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico e a quelli che sono in comunicazione immediata con esso. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. In questo articolo che involve una grave questione, quella dell'inviolabilità del domicilio degli esercenti, si dice: " Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico. "

Nessun dubbio che gli ufficiali di pubblica sicurezza possano accedere in qualunque ora nei locali dell'esercizio. L'articolo però aggiunge " ed a quelli che sono in comunicazione immediata con esso. "

Ora si sa che specialmente nei piccoli paesi il locale che serve di esercizio ha una comunica-

zione col locale che serve per l'alloggio della famiglia, dal quale spesso non è diviso che da una tenda, o da una porta. Questa è la casa, il domicilio dell'esercente e della sua famiglia. Noi quindi con l'articolo in esame veniamo a dichiarare che il domicilio dell'esercente pubblico non è inviolabile, e perciò l'articolo 55 stabilisce una categoria speciale di cittadini del regno d'Italia, per i quali il domicilio non è inviolabile, nemmeno nelle ore della notte, giacchè gli ufficiali di pubblica sicurezza possono entrare nei locali, che servono di alloggio alla famiglia e dove dorme la moglie dell'esercente con i suoi figliuoli.

Comprendo che, quando si tratti di raccogliere le prove di reità, di accertare il corpo di un reato, si possa penetrare nei locali, che sono in comunicazione con quelli dell'esercizio, ma in questo caso ci sono le regole generali del Codice di procedura penale, e ci vuole la flagranza del reato o l'ordinanza del giudice istruttore, mentre, col nostro articolo 55, noi permettiamo agli ufficiali di sicurezza pubblica di penetrare nel domicilio degli esercenti in qualunque occasione, e per qualunque siasi causa. Si noti inoltre, che anche nel caso d'un reato, e d'una ordinanza del Giudice istruttore non si può penetrare di notte nel domicilio dei cittadini, tranne vi sia sommo pericolo nell'indugio. L'articolo 142 del Codice di procedura penale dice:

" Non si potrà procedere a perquisizioni dal primo ottobre sino al trentuno marzo prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, nè dal primo aprile al trenta settembre prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera. "

Invece nell'articolo 55, anche quando non c'è alcun bisogno di polizia giudiziaria, nè si tratta d'attendere alla istruzione di alcun processo, si dà facoltà in qualunque ora agli ufficiali di pubblica sicurezza di accedere nel domicilio sol perchè si trova in comunicazione con l'esercizio. Quindi poichè la Commissione è animata da buone intenzioni per migliorare la legge, e l'onorevole ministro dell'interno, testè, ci ha dato mostra di quell'antico affetto, che egli porta alle garanzie della libertà ed ai doveri verso l'umanità, li pregherei di accettare questo mio emendamento così concepito: " È fatta eccezione per i locali, che servono di alloggio alla famiglia, nei quali non si può penetrare nei casi stabiliti dalla legge. "

Così pur dando alla Polizia facoltà di accedere in qualunque ora nei locali dei pubblici esercizî e di farli aprire per ispezionarli anche in tempo di notte quando gli esercenti sono obbligati a chiuderli, noi rispetteremmo la casa e la famiglia dell'esercente, il quale è un cittadino come tutti gli altri, e deve essere tutelato dalla legge nella inviolabilità del suo domicilio, come ogni altro cittadino, salvo che si tratti di quei casi stabiliti dalla legge, e dei casi stabiliti dal Codice di procedura penale nei quali le ragioni della giustizia non consentono che venga rispettato il domicilio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. (*Della Commissione*). Anche su questo punto la minoranza della Commissione non ha potuto trovarsi d'accordo con la maggioranza, e per le ragioni svolte dall'onorevole Nocito è contraria alla seconda parte di quest'articolo. La minoranza ha considerato che sono già troppo numerosi i casi in tutta la nostra legislazione, nei quali quotidianamente e impunemente viene violata la libertà del domicilio.

Nei comuni di campagna, specialmente, i locali dell'osteria, della farmacia e di tutti i pubblici esercizi sono contigui ai locali più intimi della famiglia dell'esercente e in comunicazione con essi. Ora il dare all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di penetrare in qualsiasi momento, di giorno e di notte, senza mandato del giudice, senza alcun rispetto delle forme prescritte dal Codice di procedura penale, in quei locali, ci è sembrata una troppo grave violazione delle pubbliche libertà ed è perciò che, consentendo nelle considerazioni svolte dall'onorevole Nocito, vi preghiamo di respingere la seconda parte di questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, *relatore*. Con rincrescimento la maggioranza della Commissione deve dichiarare che non può accostarsi nè all'onorevole Nocito, nè alla minoranza. Anche noi siamo gelosi del domicilio dei privati, e sappiamo che ci vuol l'ordine del giudice per dar tale facoltà, come sappiamo che la nostra legge di procedura penale determina le ore, i modi, e il magistrato che può accedere al domicilio privato.

Ma qui siamo in tema di esercizio pubblico.

Quando il domicilio o un altro locale qualunque si trovi in comunicazione immediata con esso, questo locale che si trova in comunicazione immediata con esso diventa parte integrante dell'esercizio pubblico. Se fosse il caso di andare alla ricerca di un malfattore, che se la fa per le

bettole, e il bettoliere ha la retrostanza, il malfattore certamente non si fa trovare nella bettola ma se ne va nella retrostanza, e se la pubblica sicurezza non avrà il diritto di varcare la soglia della porta mercè la quale è messa in diretta comunicazione la bettola con la stanza interna, allora l'agente di pubblica sicurezza se ne rimarrà là con le braccia al sen conserte, sapendo forse anche che il malfattore sta dentro la retrobottega o le stanze dell'esercente.

Le norme ordinarie relative alle visite domiciliari sono quelle del Codice di procedura; ma qui siamo in tema di un *jus singulare*, le norme che regolano gli esercizi pubblici; l'esercizio pubblico aperto a tutti non è il santuario della casa, non è il domicilio. Si tratta nel caso nostro di luogo aperto al pubblico, ma per varcare la soglia di esso ed entrare in un altro ambiente, bisogna che quest'altro ambiente sia in comunicazione diretta con l'esercizio pubblico stesso. Se non fosse così, la facoltà che si darebbe all'autorità di accedere nell'esercizio pubblico sarebbe perfettamente inutile.

Per queste brevi considerazioni ritengo che la Camera vorrà far buon viso alla proposta del Ministero e della maggioranza della Commissione, dando all'autorità di pubblica sicurezza quelle facoltà che gli occorrono per poter compiere regolarmente questo genere di servizio.

Anche la legge vigente che, per quanto risulta alla Commissione, e credo anche all' onorevole ministro, non ha dato luogo a reclami o rimostranze di sorta, contiene la stessa disposizione, in modo anzi più reciso.

Nell'articolo 44 della vigente legge di pubblica sicurezza, si leggono queste parole: " In questi stabilimenti e nell'alloggio dell'esercente, in comunicazione coi medesimi, sarà sempre facoltativo agli ufficiali di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni. "

Dunque questo è il *jus receptum*, e quindi non è il caso d'introdurre variazioni. La Commissione perciò tien fermo alla sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole Palberti.

Palberti. Io parto dal concetto che dirigeva le ultime parole dell'onorevole relatore a giustificazione della disposizione contenuta nell'articolo 55.

A me pare che si possa applicare questa disposizione anche alle limitazioni che erano desiderate dall'onorevole Nocito, quando si ricordi che è vero che si versa in tema di esercizio pubblico, ma ciò accade solo quando l'esercizio è effettivo. E quindi, accettando la formula della Commissione, proporrei un' aggiunta, cioè: nell' ora in cui l'esercizio è effettivo.

Una voce. È aperto!

Palberti. Aperto no, perchè potrebbe darsi che fosse aperto soltanto per qualche cosa che vi fosse da fare nell'interno dell'esercizio. Quindi preferirei la parola *effettivo*, perchè indica proprio ciò che si vuole esprimere.

Presidente. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. L'unica risposta, che ha dato l'onorevole relatore della Commissione, è che si tratta di locali in comunicazione con l'esercizio. Ma il fatto di essere in comunicazione con l'esercizio, non include la necessità che cotesto locale sia diventato esercizio.

Nei locali dell'esercizio può entrare chiunque, perchè sono locali aperti al pubblico. Nei locali che sono in comunicazione con l'esercizio, ma non sono destinati all'esercizio, non possono entrare che l'esercente o la sua famiglia.

Già l'esercizio stesso quando è chiuso, a rigore, non si potrebbe considerare come esercizio, perchè di notte è chiuso al pubblico.

È una prerogativa speciale, che hanno gli ufficiali della pubblica sicurezza di potere entrare in un esercizio chiuso, in tempo di notte; ma volere estendere questa prerogativa al di là, e permettere agli ufficiali di entrare, in tempo di notte, perfino nei locali, che servono di comunicazione con l'esercizio, è un diritto esorbitante che si traduce in somma ingiuria per la prerogativa costituzionale della inviolabilità del domicilio. E perchè poi? Se si trattasse, per esempio, di andare a cercare un contrabbandiere, o se la Commissione, invece di riferire su di una legge di pubblica sicurezza, dovesse riferire sopra una legge di dazio consumo, capirei che, per accertare il contrabbando, o la contravvenzione al dazio consumo, volesse permettere agli agenti daziari di entrare nei locali, che sono in comunicazione con l'esercizio.

Ma qui, agli effetti della sicurezza pubblica, non si può parlare che dell'accertamento di qualche reato. Ora, la Commissione ed il ministro dicano qualche cosa nel loro articolo che valga a giustificare la violazione del domicilio per parte degli agenti di pubblica sicurezza, perchè quel locale in comunicazione con l'esercizio, in altri termini, si chiama casa, nella quale non è permesso di entrare a qualsiasi cittadino, il quale pure entra nell'esercizio senza essere colpevole di violazione di domicilio.

L'egregio relatore mi dirà che, col pretesto di

prendere una tazza di caffè o di bevere un bicchiere di vino, possa ognuno divertirsi ad entrare nel locale dove sta la famiglia del caffettiere o dell'oste. Se egli lo facesse, e se dal locale destinato all'esercizio egli si permettesse di infilare la porta e penetrare nel domicilio della famiglia dell'esercente, sarebbe colpevole di violazione di domicilio, perchè il domicilio non cessa di esistere anche quando l'uscio è aperto, e vi si può entrare facilmente, ed agli occhi della legge è domicilio tanto la capanna od il tugurio del contadino, difeso da poche frasche all'entrata, quanto il palagio del signore munito di saldi usci e di spranghe di ferro. Dunque, un domicilio l'esercente lo ha; lo statuto parla anche per lui, quando dichiara inviolabile il domicilio. O perchè volete dare facoltà agli ufficiali di polizia giudiziaria di penetrare, senza alcun motivo, di giorno e di notte, in questo alloggio che è il domicilio dell'esercente?

Io non credo poi che valga a giustificare il pensiero della Commissione il fatto che già, nell'articolo 44 della passata legge di pubblica sicurezza, c'era, presso a poco, la medesima disposizione.

Crispi, *ministro dell'interno.* Della presente legge.

Nocito. Noi facciamo questa legge per migliorare le condizioni della presente che sta per passare, e non credo che l'avere errato pel passato sia ragione per insistere nell'errore. Aggiungo poi che l'articolo 44 della legge di pubblica sicurezza era meno largo dell'articolo 55 che oggi ci vien presentato: dappoichè, per lo meno, in quell'articolo 44 si diceva che gli agenti potevano entrare nei locali che erano in comunicazione con l'esercizio, in qualunque ora, a far visite ed ispezioni; e c'era, così, almeno, indicato uno scopo; ma qui si dice che, in qualunque ora, possano entrare gli ufficiali di polizia nel locale dove dorme l'esercente con la sua famiglia senza dir nulla, in modo che gli ufficiali di polizia possano senz'altro dare uno sguardo, e dire: *Benissimo, voi russate profondamente, statevi bene, felice notte, arrivederci;* e così turbare i sonni di quella povera famiglia, dopo le lunghe ore dedicate al lavoro. Io, quindi, non troverei strano che il Ministero, qualora non volesse accettare il mio emendamento, escogitasse qualche temperamento valevole a dirigere gli ufficiali di polizia giudiziaria in questo *summum jus;* di penetrare nel domicilio degli esercenti.

Presidente. L'onorevole De Renzis ha facoltà di parlare.

De Renzis. Io, francamente, non sono d'accordo con l'onorevole Nocito; e lo dico subito, per risparmio d'argomenti. L'onorevole Nocito vuole che parli il relatore. Risponderò io che non ho niente a che fare con la Commissione, a risparmio della voce preziosa del nostro relatore. (*Si ride*). Io non accetto neppure la variante proposta dal nostro egregio preopinante: le parole *le ore di esercizio effettivo,* non credo che possano dar chiarezza di significato, in nessun modo.

Ed infatti avete udito che, secondo lo stesso preopinante, la parola *effettivo* non indica il momento in cui il negozio è aperto, tanto che si potrebbe chiedere se le ore che precedono l'apertura del negozio siano comprese nell'esercizio effettivo di che si parla.

C' è dunque in questa proposta qualche cosa di nebuloso che lascia più all'arbitrio dell'autorità, che non la dizione proposta dalla Commissione e dal Ministero.

Ora io sono tenero quant'altri mai della libertà individuale e del sacrosanto domicilio della famiglia. Ma io chiedo all'onorevole Nocito: una camera che fa parte d'un negozio è un domicilio? no, perchè la parte non può cangiare la natura del tutto. Se la famiglia non vuole essere disturbata nei sonni tranquilli che desidera fare dopo il lungo lavoro, non ha che a chiudere con un muro la comunicazione fra il locale in cui riposa ed il negozio aperto al pubblico ed allora vivrà tranquilla come qualunque altra famiglia.

Del resto, noi in Italia, disgraziatamente, per ragioni di finanza, abbiamo tante case esposte alla violabilità degli agenti del Governo, che questa altra categoria degli esercenti di negozi pubblici non aumenterà di gran lunga il numero.

Chiunque ha avuto cognizione del difficile servizio che incombe alla pubblica sicurezza, saprà che le bettole e certi altri negozi, dei quali è inutile fare l'enumerazione, sono i luoghi dove si macchina abitualmente tutto quanto si rivolge contro l'integrità e la fortuna dei cittadini; e la polizia allora riconosce e trova più facilmente i malfattori, quando fa delle visite agli esercizi, così, senza aver l'aria di nulla, solamente per guardare la gente che vi si trova riunita; ma sarebbe assai facile eludere la legge qualora al di qua di una porta aperta fosse libertà di accedere agli agenti della pubblica sicurezza, e al di là fosse loro proibito.

Questa distinzione è, io credo, impossibile. Del resto noi sappiamo quanto facilmente una tendina possa nascondere cose poco morali e poco oneste. È bene che se vi è qualcuno che deve sorvegliare la moralità e l'onestà, questo qualcuno possa ac-

cedere facilmente ai luoghi dove queste cose poco morali si compiono.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, *ministro dell'interno*. Il Governo non può accettare, nè la proposta dell'onorevole Nocito, nè quella dell'onorevole Palberti.

Questa disposizione dell'articolo 56 che si discute esisteva nella legge del 1859, esiste nella legge del 1865 attualmente in vigore.

Non sono accaduti mai inconvenienti nell'applicazione della massima che voi qui vedete scritta.

L'onorevole Nocito non deve confondere i pubblici stabilimenti con le residenze, coi domicilî realmente privati. Diceva benissimo l'onorevole De Renzis: qualora l'esercente voglia che il suo alloggio resti inviolabile, non ha che a chiuderlo interamente, togliendo ogni comunicazione tra esso e lo stabilimento di cui è padrone.

Ma, se l'alloggio privato è in comunicazione con lo stabilimento, è impossibile non imporre la stessa legge per l'uno e per l'altro.

Perchè l'autorità pubblica deve esercitare questo diritto esorbitante delle visite ed ispezioni nei pubblici stabilimenti? Certo, non lo fa pel gusto di andare a turbare la pace dei cittadini; qualche volta nell'alloggio del padrone annesso allo stabilimento si esercita quel giuoco d'azzardo che è proibito in qualunque stabilimento pubblico. Non è certo un divertimento quello di penetrare nella casa altrui, ma la ragione principale di questa disposizione sta nella ricerca di un reato che vi si possa commettere, o di un colpevole che vi si possa nascondere.

Ed è cosa facile anche che, per commettervi reati, si chiudano gli stabilimenti internamente, e che individui che intendono far cosa contraria alla legge, si rinchiudano nell'alloggio del padrone. Ora, se voi quest'alloggio lo mettete al di fuori di qualunque ispezione, la legge è elusa, ed è pure inutile quest'articolo.

Nel paese classico della libertà, che è l'Inghilterra, le birrarie, le *public-houses*, infine tutti gli stabilimenti pubblici, sono soggetti alle visite della polizia, e quando la polizia vi entra si reca nei più reconditi anditi della casa in cui si esercita quella data industria o quel dato mestiere.

Non creda, onorevole Nocito, che noi siamo meno gelosi di lei della libertà dei cittadini e della inviolabilità del domicilio. Noi lo siamo tanto che questa legge medesima ne offre la prova in moltissimi altri articoli. Ma noi però non possiamo togliere alla pubblica autorità tutti quei mezzi, tutte quelle pratiche, senza cui le si toglierebbe il modo di poter tutelare l'ordine pubblico e la pace dei cittadini. Quindi io pregherei l'onorevole Nocito di non insistere nel suo emendamento, e lasciare l'articolo quale fu redatto.

E, signori, permettetemi che io ve lo dica francamente: mi pare che qualche volta gli oratori i quali discutono questo disegno di legge, dimentichino troppo facilmente la legge analoga che fino ad oggi è in vigore. Leggendo l'una e l'altra legge avrebbero potuto persuadersi di quanto abbiamo migliorate con questa che discutiamo le disposizioni di polizia, e come difficilmente potevamo trovare riforme più acconcie per tutelare la libertà dei cittadini. Se questo confronto gli onorevoli colleghi avessero fatto, sarebbero più indulgenti col Governo e con la Commissione. Del resto, sta a voi lo scegliere fra le due leggi, quella vigente ancora e quella che stiamo discutendo. Se questa non vi piace, resteremo con l'antica.

Se questo fosse il vostro desiderio, se delle due voleste scegliere la peggiore, la responsabilità della scelta resterebbe però a voi.

Aiutateci piuttosto ad uscire da questo lavoro abbastanza spinoso e, aiutandoci, riconoscerete la buona intenzione nostra che una legge buona sia data al paese. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. L'ultima parola dell'egregio presidente del Consiglio, ministro dell'interno, è una specie di rimprovero, che veramente io non posso accettare, perchè ho qui sott'occhio la legge di pubblica sicurezza ancora in vigore e quindi ho parlato con cognizione di causa: che la legge nuova segna realmente sull'antica in molti punti un progresso è innegabile; ma ciò non deve chiudere la bocca a coloro i quali credono di poter migliorare la legge stessa, dappoichè noi non sappiamo quali saranno i futuri successori dell'onorevole ministro dell'interno, ed è necessario il premunirsi con buone leggi e sicure contro tutto quello che potrebbe accadere.

Gli uomini sono una garanzia delle istituzioni e delle leggi, ma meglio degli uomini io stimo le leggi perchè sono superiori alla volontà ed alle vicende degli uomini.

Io non ho nessuna difficoltà di ritirare il mio emendamento appunto perchè l'onorevole ministro dice che sarà opportuno di fare uscire codesto disegno di legge dalle spine di questa discussione. Per giustificare però il mio concetto io mi permetto di osservare che il non parlarsi di inconvenienti finora verificatisi nell'esercizio dei po-

teri straordinari affidati agli ufficiali della sicurezza pubblica non significa già che essi non siano accaduti, perchè il silenzio non è prova di non esistenza; e l'onorevole ministro dell'interno sa meglio di me che codesti esercenti sono quotidianamente sottoposti alle ispezioni ed alle censure degli agenti della polizia, e che i loro destini, la loro fortuna, il pane delle loro famiglie è nelle mani di questi agenti di pubblica sicurezza, i quali con un loro rapporto potrebbero rovinarli, col privarli della patente dell'esercizio.

Come adunque volete che codesti esercenti quando vedono violato il loro domicilio abbiano ad iniziare un procedimento penale contro gli agenti della pubblica sicurezza?

L'onorevole De Renzis mi diceva: che l'esercente non è obbligato di tenere il locale del suo alloggio in comunicazione con il locale dell'esercizio, e se lo fa peggio per lui. Eh! si fa presto a dirlo: ma bisognerebbe che allora l'onorevole De Renzis desse un po' dei suoi quattrini a codesto esercente per aprire qualche altra uscita nel casamento dappoichè tutti quegli esercenti, che si trovano principalmente nei piccoli paesi, e sono il maggior numero, non possono darsi il lusso di avere una casa separata dal luogo dove hanno l'esercizio, nè di murare le comunicazioni tra il locale dell'esercizio e quello che serve per abitazione alla famiglia, perchè ciò importerebbe la necessità di avere un'altra entrata.

Dunque con questo articolo noi in sostanza veniamo ad ammettere che il principio dello Statuto, per il quale il domicilio è inviolabile, non è applicabile per una data categoria di persone, e che esistono delle persone che non hanno domicilio.

Una voce. Ce ne sono tante!

Nocito. Ma quelli saranno i vagabondi, e coloro che dormono nelle strade pubbliche, ma non gl'individui, ai quali l'autorità dà il permesso di aprire esercizi appunto per la loro moralità, e che sono buoni cittadini i quali meritano di avere un domicilio e di averlo garantito.

Vedo che il mio emendamento non può avere fortuna; ho fatto però il mio dovere proponendolo, e questo mi basta. Quindi, aderendo al desiderio espresso dall'onorevole presidente del Consiglio, lo ritiro.

Presidente. Dunque l'onorevole Nocito ritira il suo emendamento. Rimane perciò solo quello dell'onorevole Palberti.

Palberti. Lo ritiro anch'io.

Di San Donato. E allora perchè li proponete? (*Si ride*).

Presidente. Allora, non essendovi altre proposte, pongo a partito l'articolo 55.

(*È approvato*).

" Art. 56. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere, in via amministrativa, un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

" Questa disposizione è applicata anche alle così dette cameracce o bettole di campagna.

" Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione. "

(*È approvato*).

" Art. 57 In occasione di feste, fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi almeno la sua buona condotta.

" A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli articoli 54 e 55. "

(*È approvato*).

" Art. 58. Non si può esercitare l'industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

" L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone, di cui all'articolo 51. "

(*È approvato*).

" Art. 59. Gli albergatori, i locandieri e chi dà alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento. "

(*È approvato*).

" Art. 60. Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del Codice penale. "

(*È approvato*).

" Capo III. — *Delle tipografie e delle arti affini.* — Art. 61. Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pub-

blica sicurezza, con la indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario e di chi lo rappresenta.

" Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona. "

Ruspoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ruspoli. Mi pare che sarebbe meglio dire nell'articolo che: " non possono esser tenuti gli stabilimenti " piuttosto che usare l'espressione: " non possono esercitarsi le arti, ecc. " Un operaio per esercitare l'arte ha bisogno del permesso? Evidentemente no. Io credo che qui non voglia dirsi altro che questo, che per sicurezza pubblica chi ha stabilimenti tipografici, litografici, ecc. deve averne speciale permesso; quindi sarebbe meglio esprimere più chiaro questo concetto.

Presidente. Onorevole relatore?...

Curcio, *relatore.* Il dubbio dell'onorevole Ruspoli sarebbe fondato, se quel poco di nebulosità che ci può essere nel principio dell'articolo non venisse schiarito dalla parte seconda dell'articolo stesso; il quale suona così:

" Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, *con la indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario e chi lo rappresenta.* "

Da queste ultime parole chiaramente si deduce che non si tratta mica dell'esercizio individuale dell'arte tipografica, ma degli stabilimenti tipografici. Altrimenti si darebbe alla legge un significato che non può avere, perchè essa non può pretendere che un tipografo vada a dire alle autorità: io lavoro alla tipografia tale o tal altra. Spero che l'onorevole collega Ruspoli vorrà accettare queste mie brevi dichiarazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli.

Ruspoli. L'onorevole relatore ammette che vi sia del nebuloso nell'articolo.

È lo stesso che darmi ragione e convenire che bisogna assolutamente cambiarlo.

Noi non facciamo un regolamento, ed in una legge sarebbe strano che noi, riconoscendo che un articolo è nebuloso, lo lasciassimo tale.

Quando voi dite che non possono esercitarsi le arti tipografiche, litografiche ed altre simili senza preventiva dichiarazione alle autorità locali, voi per legge venite a stabilir questo, che un operaio che voglia esercitare l'arte tipografica, litografica ecc. deve andare a chiedere il permesso all'autorità. Perchè dunque lasciare una dicitura che si presta a questa interpretazione?

Dice benissimo l'onorevole relatore, che il resto dell'articolo fa vedere l'errore delle prime parole.

Dunque il resto dell'articolo dimostra che nelle prime parole bisogna introdurre un cambiamento. Io credo che l'onorevole ministro riconoscerà la convenienza di sostituire quest'espressione: " non possono tenersi degli stabilimenti di arte tipografica, ecc. " là dove sta scritto " non possono esercitarsi le arti tipografiche, ecc. " Giacchè, ripeto, non saprei perchè si debba lasciare una espressione che tutti riconoscono dubbia, anche coloro che propongono l'approvazione della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, *relatore.* Quelle parole che ho chiamato nebulose per fare omaggio al primo dubbio del collega Ruspoli, certamente ricevono tale lume dalle parole che vengono dopo, che non è lecito del loro significato in alcun modo dubitare. Se poi non bastasse la luce che ricevono dalle parole posteriori, vi sarebbe anche la luce che ricevono dalle parole anteriori, perchè il capo 3° è intitolato delle tipografie ed arti affini. Quando noi diciamo *tipografie*, non intendiamo certo parlare dei tipografi.

Quindi qualunque dubbio mi sembra che resti interamente eliminato.

Ruspoli. Ma non vedo perchè la Commissione possa aver difficoltà che si dica: "Non possono esercitarsi stabilimenti di arti tipografiche, litografiche, ecc.

Presidente. L'onorevole Ruspoli teme che si possa confondere l'esercizio di uno stabilimento tipografico con l'esercizio che l'operaio tipografo fa del suo mestiere. È vero, onorevole Ruspoli?

Ruspoli. Precisamente.

Crispi, *ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, *ministro dell'interno.* Lo stabilimento tipografico è qualche cosa di più di una stamperia. Dunque, se si usasse la parola stabilimento, le piccole stamperie di due o tre torchi verrebbero esentate dall'obbligo della dichiarazione alla autorità di pubblica sicurezza. È per ciò che si è messa questa parola generica di arte tipografica ed arti affini, appunto per evitare il nascondersi di alcuni esercizi tipografici e litografici.

Presidente. Se l'onorevole Ruspoli non fa al-

cuna proposta, metterò a partito l'articolo come è proposto dalla Commissione.

Del resto, il concetto della legge è stato chiarito dalla Commissione e dal Governo.

Chi approva l'articolo 61 è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

" Art. 62. Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza o dei privati cittadini.

" Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per il procedimento.

" Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

(*È approvato*).

" Art. 63. Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

" Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e i manoscritti relativi a cose elettorali, ad affari commerciali e a vendite o locazioni.

" Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente. "

(*È approvato*).

" Art. 64. Il contravventore alle disposizioni degli articoli 61 e 63 prima parte è punito a termini del Codice penale. "

(*È approvato*).

" Capo IV. — *Delle agenzie pubbliche.* Art. 65. Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario. La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la Camera di commercio. "

(*È approvato*).

" Art. 66. La licenza è personale e dura un anno.

" Non si accorda a persone pregiudicate o che non possono provare la loro buona condotta.

" Può revocarsi se l'esercente ne abusi o tenga cattiva condotta. "

(*È approvato*).

" Art. 67. Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta.

" Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trenta, e se ha aperto l'agenzia contro il divieto dell'autorità, con l'ammenda sino a lire cento. "

(*È approvato*).

" Art. 68. Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate agli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari nella forma che sarà determinata dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

" Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, nè ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa. "

(*È approvato*).

" Art. 69. Il contravventore alle disposizioni degli articoli 65 e 68 è punito a termini del Codice penale. "

(*È approvato*).

" Capo V. — *Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.* Art. 70. Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci, liquori, stampati o disegni, di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; nè il mestiere di servitore di piazza, di facchino, cocchiere, barcaiuolo, lustrascarpe o guida, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascerà certificato.

" La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.

" L'autorità avviserà l'esercente dell'obbligo dell'iscrizione che ad esso incombe; se non ottempera all'ingiunzione fattagli, sarà denunziato e si procederà per la contravvenzione. "

L'onorevole Ginori-Lisci ha facoltà di parlare.

Ginori-Lisci. Io invero non potrei concordare con la Commissione nella vasta classificazione che fa degli esercenti mestieri ambulanti; e sopratutto mi preme di far rilevare che la conces-

sione della patente per le guide non può essere assimilata alla concessione di una patente per un venditore di fiammiferi o un lustrascarpe.

Fuori d'Italia, nei paesi dove accorrono numerosi i forestieri, si suol essere molto rigorosi nella concessione del diploma e del certificato di guida perchè appunto si tratta di un mestiere molto delicato, ed anche per la dignità stessa del paese è bene che quest'ufficio sia concesso a persone di moralità conosciuta e non già al primo venuto.

Qui nell'articolo, tale quale è stato redatto. sembrerebbe che si potesse soltanto per gravi motivi impedire l'esercizio di codesta professione. Io preferirei che la Commissione proponesse invece che la patente per l'esercizio di codesto ufficio debba essere concessa soltanto a chi ha dato prova di specchiata onestà e moralità.

In Italia sono avvenuti varie volte inconvenienti assai gravi per l'autorizzazione a far da guida troppo facilmente concessa, inconvenienti che invero non ridondano ad onore del nostro paese.

I reclami, che si sono avuti, molte volte, da stranieri, che hanno visitato le belle plaghe della nostra Italia, invero non fanno che incoraggiarmi a chiedere che maggior rigore sia portato nella concessione della patente a chi intende dedicarsi al mestiere di guida.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Io voleva fare una osservazione molto semplice su di una parola, che credo sia quasi una svista.

Il ministro, nella sua relazione, aveva adoperato l'espressione: " il mestiere di piazza, di facchino, cocchiere, barcaiuolo, ecc.; „ la Commissione ha trovato più chiaro di dire: " il mestiere di servitore di piazza, di facchino, cocchiere, ecc., „ ma con questo la parola *piazza* che prima abbracciava tutta l'enumerazione dei mestieri non si riferisce più che alla parola *servitori;* e parrebbe ora che chi vuole esercitare il mestiere di cocchiere, debba avere una licenza. Quindi proporrei che si dicesse: cocchiere di vettura pubblica, perchè altrimenti, qualunque cocchiere, anche privato, dovrebbe avere una licenza.

Presidente. L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare.

Guicciardini. L'osservazione, che io voleva fare, è già stata fatta, quindi rinunzio a parlare.

Presideute. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Io mi limito ad esprimere un altro desiderio.

L'esperienza delle proposte, che ho fatto finora, in forma di emendamenti, mi consiglia di essere il *vir desideriorum.* Se la Commissione e il Ministero vorranno tenerne conto, ne facciano pro, altrimenti a me basta che queste mie osservazioni restino a discarico della mia qualsiasi coscienza giuridica.

Questo articolo 70 impone la iscrizione in un registro ed un relativo certificato di iscrizione per certi mestieri ambulanti. Un tale certificato di iscrizione però, è, in sostanza, una autorizzazione ad esercitare cotesti mestieri, che del resto non sono sempre ambulanti, perchè, fra questi mestieri, ve ne sono anche dei fissi, o che per lo meno sono ambulanti nel giro di una piccola città.

Dico che questo certificato equivale ad una autorizzazione, in base all'articolo 74, il quale prescrive che i certificati d'iscrizione sono validi per un anno e potranno essere revocati in caso di abuso, o per ragioni di ordine pubblico.

Ora, che sia un mestiere quello del cantante, del suonatore, del sensale, del cenciaiuolo, del liquorista, del lustrascarpe, passi; ma che sia mestiere quello del ciarlatano, (*Si ride*) e che come mestiere debba considerarlo una legge, e sottoporlo a certificato ed a permesso non è cosa che valga a persuadermi. Anche nella legge che ora è in vigore, l'analoga disposizione mi ha fatto sempre una penosa impressione.

Che cos'è di fatti un ciarlatano? È un truffatore permanente. Il ciarlatano non si limita mica a dire delle ciarle; ma fa giuochi di sortilegio; fa capire che ha ricette miracolose, scapolari, amuleti, alimenta i pregiudizi del popolo, per mezzo d'incantesimi e d'altre cose che si fanno alla vista di tutti, nelle pubbliche piazze. Voi trovate, per esempio, che qui un ciarlatano conduce delle colombe fatidiche le quali sanno cavare col becco i polizzini con le sorti e coi numeri: là accompagna una donna alla quale mette una benda ed il contadino le si avvicina, ed apre la mano, e la donna, nella sua preveggenza, comincia ad indicare i futuri destini di quel povero contadino. A tutto questo si possono applicare gli estremi, nello stretto senso, del reato di truffa. Ora, come mai ci può essere una legge la quale dica che quello del ciarlatano è un mestiere, e che, per fare queste azioni che cadono sotto il Codice penale, bisogna essere inscritti nei registri della polizia?

Io pregherei che la parola ciarlatano sparisse, una buona volta, dalle nostre leggi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, *relatore.* Io non credo che sia esatto il giudizio che porta l'onorevole Nocito intorno al valore della inscrizione di coloro che esercitano mestieri girovaghi, o che appartengono a qualche classe di rivenditori: poichè per loro, non è richiesta affatto l'autorizzazione. Non può l'autorità di pubblica sicurezza domandare ad essi certe prescrizioni, certe qualità; basta che essi si presentino e dichiarino di voler esercitare quel tal mestiere, perchè l'autorità sia obbligata a prenderne nota nei suoi registri.

Invece, per coloro che esercitano qualche industria di altro genere, come abbiamo visto sinora farsi per le agenzie di prestiti, l'autorità di pubblica sicurezza pone delle prescrizioni alle quali non si può derogare.

A tenore dell' articolo 74 è data facoltà all'autorità di pubblica sicurezza di poter revocare l'inscrizione, ma questa non ha il carattere di un' autorizzazione, nè di un permesso che l'autorità possa dare o non dare a suo piacimento; soltanto essa quando crede che vi sia danno, può derogarlo.

Non mi pare quindi che l'articolo meriti tutti gli attacchi, pieni di scienza giuridica, come li sa fare il nostro egregio collega Nocito; il quale può stare sicuro che la Commissione, e chi ha l'onore di rappresentarla, si preoccupa della tutela di tutti i diritti dei cittadini.

Per quello che riguarda le guide, delle quali si sono preoccupati i nostri colleghi Ginori e Guicciardini, ritengo anch'io che ci sia una gran differenza fra colui che lustra le scarpe, e chi, conducendo un individuo sulle alte cime dei monti, in luoghi pericolosi, può compromettere la vita delle persone o la loro sicurezza.

Ma quando l'autorità dovrà fare l'iscrizione, dirà a chi è inabile a fare questo servizio molto delicato, da cui può dipendere la vita d'individui rispettabilissimi, voi non avete l'attitudine che si richiede, e non vi iscrivo, andate a fare un altro mestiere. D'altronde, il ministro dell' interno quando farà il regolamento, quando darà le istruzioni con la guida delle quali dovrà essere messo in esecuzione questa legge, farà in modo che le autorità di pubblica sicurezza usino tutte le cautele che debbono usarsi nell'accordare queste iscrizioni alle persone che esercitano un mestiere così delicato.

Per ciò che riguarda poi il timore accennato dall'onorevole Sonnino che, dicendosi *cocchieri*, si possa intendere di parlare anche dei cocchieri dei privati, a dire le verità, non mi pare molto fondata questa paura, perchè viene esclusa dall'intestazione dell'articolo; ed è certo che *Nisi tota lege perspecta* nessun giudizio si può dare intorno alle prescrizioni de' legislatori.

Ora per considerare la legge nella sua integrità bisogna cominciare col por mente al titolo che dice appunto: " dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori. „ Ed è certo che mestiere girovago è quello del cocchiere di piazza che fa il servizio pubblico. Il cocchiere del nostro collega Sonnino è un suo domestico che invece di stare in cucina, come il cuoco, o nell'anticamera, sta giù in scuderia; che quindi sarà dispensato dal chiedere l'iscrizione, anzi se la volesse chiedere l'autorità di pubblica sicurezza non gliela concederebbe.

Con queste spiegazioni credo che l'articolo possa restare nella sua integrità, salvo una piccola modificazione che si è stabilita, riproposta dal collega Brunialti, nell'accettazione della quale siamo d'accordo anche col signor ministro.

L'articolo metteva verso la fine di esso le *guide*, delle quali ci siamo interessati, e le collocava proprio dopo i lustrascarpe. Veramente era una situazione un po' infelice, ne conveniamo anche noi. Le guide che accompagnano gli alpinisti sugli alti monti bisogna che vadano in alto, lontano dai lustrascarpe, anche perchè quando esse rendono il loro servizio le scarpe non si lustrano. (*Si ride*).

Dunque proponiamo che le guide trovino posto nella enumerazione subito dopo i servitori di piazza...

Voci. No, no; prima!

Curcio, *relatore.* Sta bene: prima dei servitori di piazza, e che si dica: " *nè il mestiere di guida, di servitore di piazza, ecc.*

Con questa lieve modificazione l'articolo può restare qual è.

Nè la Commissione si impressionò della paura che il nostro onorevole collega Nocito ha pei ciarlatani. Quello del ciarlatano è in verità un mestiere poco invidiabile; ma non è un reato l'esercitarlo, non è vero che questa gente il più delle volte faccia l'indovino; molte volte invece rende dei veri servigi. Mentre noi altri che abbiamo dei quattrini per farci levare un dente andiamo dal dentista, questa gente rende tale servizio ai contadini sulle pubbliche piazze, per un minimo prezzo.

Si chiameranno quindi ciarlatani, perchè non v'è altro nome, ma il loro mestiere non è incriminabile.

D'altronde se costoro commettono atti di quelli

che teme l'onorevole Nocito, se commettono dei reati, allora provvede il Codice penale il quale tutela tutti i cittadini da qualunque soverchieria o frode si possa a loro danno commettere.

Quindi la Commissione, salvo l'unica modificazione cui ho accennato, non ne accetta alcun'altra.

Presidente. L'onorevole Brunialti aveva presentato un emendamento che consta di due parti; esso è il seguente:

" Premettere la parola *guide* alle parole *servitore di piazza.*

" *Aggiungere al 1° comma:*

" Nel caso di mestieri ai cui esercenti è affidata la vita delle persone, il certificato dovrà essere rilasciato dal prefetto o dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario. "

L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare.

Brunialti. Quanto alla prima parte del mio emendamento ringrazio il Governo e la Commissione d'averla accettata.

Nel proporre la seconda parte io sono stato mosso da alcune considerazioni che esporrò assai brevemente.

Vi sono alcuni mestieri ambulanti, guide di montagna, cocchieri, barcaiuoli, ai quali è affidata, si può dire, la vita dei cittadini. Con la presente legge c'è una garanzia sufficiente, perchè il certificato dell'autorità politica locale deve avere il visto dell'autorità politica del circondario, e ciò secondo l'articolo 57 della legge vigente.

Ora questa garanzia verrebbe a scomparire, ed io confesso che specialmente per le guide di montagna, questo mi dà qualche preoccupazione. Non mi preoccupo molto per coloro che conoscono le montagne, perchè noi abbiamo fiducia assai più nei certificati rilasciati alle guide di montagna dal nostro *Club alpino*, che in quello che vien dato dall'autorità di pubblica sicurezza, ma ho qualche preoccupazione per il gran numero di coloro che affidano la loro vita a queste guide.

Quindi io vorrei che, in sostanza, fosse mantenuto il concetto della legge vigente, che io ho riprodotto nella mia aggiunta.

Presidente. L'onorevole Ginori ha facoltà di parlare.

Ginori. Io in verità non posso contentarmi della precedenza che il relatore dà alle guide in confronto agli esercenti altri mestieri, e non posso contentarmene perchè all'articolo seguente è detto che soltanto per gravi motivi la patente può essere ricusata alle persone pregiudicate e pericolose. Ora è certo che si può avere un pessimo servizio di guide per i forestieri che visitano il nostro paese, senza che le guide stesse siano persone pregiudicate o pericolose.

Io quindi richiamo su ciò l'attenzione dell'onorevole relatore: credo che, per la delicatezza di questo ufficio e per la buona educazione che si richiede per esercitarlo a modo, si debba rilasciare la patente di esercizio soltanto a chi ha date prove di onestà ed anche dell'abilità necessaria a disimpegnarlo bene, giacchè non il primo venuto può essere un'onesta e sopratutto una buona guida ed abile.

Inconvenienti in Italia se ne sono lamentati non pochi, come diceva poc'anzi. Ultimamente a Pozzuoli si è verificato un fatto abbastanza grave. Le guide hanno legnato ben bene dei poveri forestieri che visitavano la solfatara. Ora si hanno a ripetere fatti di questo genere? Ne andrebbe della dignità del nostro paese; bisogna che questi fatti non si vadano a raccontar fuori. Perciò io pregherei Commissione e Governo di volere acconsentire che il mestiere di guida, per quelli che dall'estero vengono a visitare il nostro paese, abbia ad essere esercitato solo da chi può dar prova non solo di onestà, ma anche di abilità.

Presidente. Quale è dunque la sua proposta concreta?

Ginori. In sostanza che le guide abbiano una onestà provata e l'abilità necessaria.

Presidente. La Commissione accetta le proposte dell'onorevole Brunialti, la trasposizione della parola " guide " ed un aggiunta all'articolo?

Curcio, *relatore.* La trasposizione è accettata, ma l'aggiunta no, perchè, se l'autorizzazione dovesse venire dal prefetto, noi faremmo una superfluità, giacchè egli non può essere informato che dalle autorità locali di pubblica sicurezza. La Commissione poi si associa agli onorevoli Brunialti, Ginori ed altri, specialmente in vista delle legnate di Pozzuoli, nel raccomandare all'onorevole ministro dell'interno perchè voglia dare ordini precisi che i permessi e le patenti di guida siano dati soltanto a persone oneste e veramente capaci per quel mestiere, giacchè non poche volte dalla loro abilità può dipendere anche la vita delle persone che si avventurano a salir monti od a scender burroni e caverne.

La Commissione pertanto tiene fermo l'articolo, meno la trasposizione della parola *guide.*

Presidente. Onorevole Brunialti, mantiene la sua proposta aggiuntiva.

Brunialti. Se l'onorevole ministro crede si possa

di questa proposta tener conto nel regolamento io la ritiro, altrimenti la mantengo.

Presidente. L'onorevole Ginori non si accontenta della trasposizione della parola *guida*, ma presenta invece questa proposta che vorrebbe aggiunta in fondo al primo comma; egli propone che si sopprima la parola guida, e poi si dica. " Non potrà concedersi la patente di guida che a persone di provata onestà, e che abbiano l'abilità richiesta per ben esercitarne l'ufficio. "

Qualora la proposta dell'onorevole Ginori non fosse approvata, allora rimarrà a mettersi ai voti la trasposizione della parola *guida*, e poi l'aggiunta proposta dall'onorevole Brunialti.

La Porta. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

La Porta. L'onorevole Brunialti ha dichiarato che avrebbe ritirato la sua proposta se le raccomandazioni fatte dalla Commissione al ministro dell'interno fossero da lui accettate, nel senso che egli nel regolamento e nelle istruzioni tenesse conto di questo importante concetto svolto dagli onorevoli Brunialti e Ginori; cioè che per le guide di montagna, alle quali è affidata spesse volte la vita dei cittadini e degli stranieri, sia tenuto conto della loro capacità nell'esercizio di questo mestiere.

Desidererei su ciò una dichiarazione dell'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno.* È ben inteso che per vari mestieri è necessaria una speciale attitudine: una guida la quale accompagni un forestiere a visitare un'antichità, un tempio romano od un tempio greco, deve avere delle qualità che non ha il lustrascarpe, il ciarlatano ed altri; lo stesso per le guide di montagna, il cui ufficio è più scabroso, se non più dotto, e perciò bisogna che sieno persone sicure del fatto loro. Quindi io prometto all'onorevole Brunialti ed all'onorevole Ginori che quando si farà il regolamento si terrà conto delle loro raccomandazioni, e per le guide si richiederanno quelle condizioni di ammissibilità che secondo il loro mestiere occorre che abbiano.

Presidente. Onorevole Brunialti, insiste nel suo emendamento?

Brunialti. Non insisto.

Presidente. E l'onorevole Ginori?

Ginori-Lisci. Io, accettando le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, rinnovo la raccomandazione che con l'articolo 71 non si vengano ad inceppare quei provvedimenti, che si verrebbero a prendere nel regolamento, perchè nell'articolo 71 è detto che la inscrizione non può essere negata se non per gravi motivi alle persone pregiudicate o pericolose, perciò a nessuno che non fosse tale potrebbe negarsi secondo la legge il certificato di guida.

Crispi, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Nell'articolo 71 è detto che non può negarsi l'iscrizione se non per gravi motivi alle persone pregiudicate o pericolose.

Ora l'autorità di pubblica sicurezza non deve dare l'autorizzazione senza prendere prima le sue precauzioni ed informazioni, e richiedere tutte le condizioni necessarie perchè il mestiere a cui si riferisce l'autorizzazione sia bene esercitato.

Presidente. Dunque, avendo gli onorevoli Brunialti e Ginori ritirati i loro emendamenti, porrò a partito l'articolo 70 con la semplice modificazione per cui si deve dire: " *non potrà esercitarsi il mestiere di guida, servitore di piazza, ecc.* "

(*È approvato*).

" Art. 71. La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni 18, quando sieno idonei ad altri mestieri. Potrà, per gravi motivi, essere ricusata alle persone pregiudicate e pericolose. "

(*È approvato*).

" Art. 72. Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 70, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

" Per gl'italiani non regnicoli, si applica l'articolo 70.

" In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può essere accordato dall'autorità locale di pubblica sicurezza. "

(*È approvato*).

" Art. 73. Il certificato d'iscrizione ed il permesso di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno; potranno essere revocati in caso di abuso, o per ragioni di ordine pubblico. "

(*È approvato*).

" Art. 74. Il contravventore alle disposizioni degli articoli 70 e 72 è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

" Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'articolo 70, malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito con l'ammenda sino a lire cento.

" Nella stessa ammenda di lire cento incorre l'esercente che, sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso, di cui negli articoli precedenti. "

(*È approvato*).

" Art. 75. Non può farsi commercio di cose preziose o di cose usate, senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza. L'esercente deve tenere un registro giornale delle operazioni di compra e vendita nella forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo all'autorità di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

" L'esercente che avrà comperato cose preziose, non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.

" Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

" Il contravventore è punito a termini del Codice penale. "

(*È approvato*).

" Capo VI. — *Degli operai e domestici.* Art. 76. L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascerà agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone, un libretto, secondo il modello che sarà determinato nel regolamento.

" Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiari sul libretto, in occasione di licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. Pregherei l'onorevole relatore di darmi qualche schiarimento sopra questo articolo. Io comprendo, per esempio, che i domestici, essendo licenziati o licenziandosi dai padroni, abbiano il diritto di pretendere un benservito. Capisco che un operaio licenziandosi, o essendo licenziato dall'officina abbia il diritto di avere uno stato il quale provi come esso abbia onestamente lavorato e mantenuti gli impegni presi. Ma non capisco come l'autorità di pubblica sicurezza possa, a richiesta dei capi officina, padroni o direttori, rilasciare, anche senza il consenso dell'operaio, un libretto secondo il modello determinato da un regolamento che non conosciamo. Sarei perciò grato alla Commissione ed al ministro se volessero darmi uno schiarimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori-Lisci.

Ginori-Lisci. Io mentre intendo facilmente che si possano domandare questi libretti che stanno a certificare buona condotta o buon servizio ai domestici, non intendo perchè si è voluto anche estendere questa misura agli operai. Negli opifici molto importanti, dove gli operai sono numerosissimi, riuscirà molto difficile di tenere ogni giorno questi registri, e sarà un lavoro importante, immenso, noioso e lungo quello che dovrà farsi ogni tanto alla semplice richiesta di questi individui, per notare sopra il libretto di ognuno le qualità da essi dimostrate nel tempo che sono stati nell'opificio.

Queste dichiarazioni poi possono essere rinnovate ogni mese.

Insomma io vedo qui l'accrescersi di un lavoro affatto inutile per la contabilità degli stabilimenti industriali. Questo bisogno dei libretti non è mai stato sentito e questi libretti non sono mai stati richiesti dagli operai, che io mi sappia.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, *ministro dell'interno.* Questi libretti esistono, e se ne trova la sanzione nell'articolo 48 della legge attuale. Non è una invenzione dei nuovi legislatori. Nè saprei perchè levarli. Non ne trovo la ragione, ed è questo che lor signori debbono dirci: perchè, cioè, il sistema attuale debba esser cambiato.

Una voce. Del resto i libretti non sono obbligatorii.

Ginori-Lisci. Sono obbligatorie le variazioni.

Crispi, *ministro dell'interno.* L'articolo 48 della legge attuale suona così:

" Le autorità di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, od a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal regolamento.

" In questo libretto dovranno essere iscritti, dal giorno nel quale sarà rilasciato, in appresso, senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i ser-

vizi resi, gli obblighi contratti, e la condotta dell'operaio o domestico. „

Ebbene, questo esiste; c'è nel regolamento che ogni operaio abbia il libretto.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Curcio, *relatore.* Questi due articoli, guardati superficialmente, possono fare una certa impressione non felice. Ma letti ponderatamente si scorge che contengono disposizioni non solo innoque, ma giovevoli agli operai.

In verità che cosa si intende di fare con queste disposizioni?.

Non di creare nuovi vincoli agli operai, ma invece, tutto al contrario, di dar loro garanzie, agevolazioni.

Non è affatto obbligatorio per l'operaio avere il libretto. Se vuole lo prende; se non lo vuole, non lo prende.

Questo libretto gli servirà come documento della sua idoneità. Quando l'operaio, o il domestico, sente il bisogno di giustificare chi esso sia, quale sia la sua condotta, donde venga; quando si debba presentare ad una autorità, o ad un capofabbrica, esso presenta il libretto.

Si può dire che in questo libretto stia scritta tutta la biografia del domestico o dell'operaio, senza bisogno di altri documenti.

D'altra parte, lo ripeto, è un servizio che si rende all'operaio col fornirgli questo mezzo facile di farsi riconoscere. Se esso poi non vuol servirsene faccia il comodo suo.

C'è un'altra cosa nell'articolo 77, ed è questa, che ai direttori di stabilimenti, ai capi officina, agli impresari, ecc., si impone l'obbligo di avere la nota di tutti gli operai, che lavorano nell'opificio e di presentarla ogni dato tempo alle autorità.

Questo, naturalmente, all'operaio non importa nulla. L'operaio presentandosi declina il suo nome e il capo lo segno; e ciò all'operaio non dà alcun impaccio, e al capo dell'opificio solo un lieve fastidio. Ma questo fatto, che costa così poco al capo dello stabilimento, rende un servizio all'operaio, perchè, quando è richiesto, per esempio, da persona della sua famiglia, o da chi ha bisogno di sapere dove un tale individuo si trovi, riguarda l'elenco e vede subito se in uno o in altro opificio vi sia o no.

La pubblica sicurezza d'altra parte per garantire la tranquillità pubblica, bisogna che possa sapere dove le singole persone si trovano.

Quando poi questo beneficio si può ottenere a così buon mercato, io credo che la Camera non vorrà negarlo al Governo, tanto più che, come ha osservato il ministro, quelle disposizioni esistono già nella legge attuale. Prego quindi la Camera di approvare gli articoli 76 e 77.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. Io osservo che nella legge non si dice che ci voglia il consenso dell'operaio, per domandare il libretto: dimodochè può essergli imposto.

E siccome di questi libretti in Francia si è tanto abusato, siccome si convertirono in un vero stromento di polizia, non vorrei che quegli inconvenienti potessero rinnovarsi in Italia.

Crispi, *ministro dell'interno.* Non si tratta di nuova disposizione.

Costa Andrea. Ma giacchè siamo a fare una legge nuova, vediamo se si può togliere quello che nuoce.

Crispi, *ministro dell'interno.* Non c'è ragione di togliere...

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, *relatore.* Non comprendo bene la preoccupazione dell'onorevole Costa. L'operaio non deve dare o presentare alcun libretto: Se egli lo vuole l'autorità di pubblica sicurezza si presta a farglielo avere.

I capi officina che si rispettano o vogliono sapere chi hanno al loro servizio non hanno il diritto di domandare un libretto all'operaio, ma hanno il diritto ed il dovere di domandare chi sia l'operaio e donde venga, e hanno il diritto di sapere se hanno al loro servizio persone oneste o disoneste, se hanno persone che vengono dalla galera o che vengono dal santuario della famiglia. Il libretto serve a dimostrare le generalità dell'operaio; la sua provenienza, la sua condotta e quali sono stati i servizi da lui precedentemente prestati.

Presidente. Se nessuno fa proposte...

Costa Andrea. Propongo la soppressione dell'inciso: " A richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone. „

Come pure nell'articolo 77 propongo sia soppressa la prescrizione di dare la nota degli operai e le variazioni intervenute. Ne faccio proposta formale.

Crispi, *ministro dell'interno.* Ne fa una proposta formale?

Costa. Sì, signore.

Crispi, *ministro dell'interno.* Ebbene, io la prego a non farla, nell'interesse stesso degli operai. Le racconterò un fatto che mi consta.

Un giorno, in un dato stabilimento che è inutile indicare, furono mandati via con pretesto di diminuzione di lavoro alquanti operai. Questi si presentarono ad un altro stabilimento. Si domandò loro: Donde venite? Non poterono i più negare la loro origine. Il padrone dello stabilimento cui si erano presentati scrisse a quello di origine, il quale ne fece una descrizione non lusinghiera per gli operai cacciati. E non era lusinghiera non già dal lato del lavoro, ma dal lato politico. Orbene, quando il libretto c'è, nessun capo di stabilimento avrà il coraggio di dire: Tizio è repubblicano, è monarchico, è socialista od altro. Nè, se l'operaio ha tenuto buona condotta nello stabilimento, si oserà di mettere nel libretto: operaio di cattiva condotta, od operaio che non lavora con zelo, appunto perchè avviene sovente che, per antipatie o simpatie politiche, si dieno queste indicazioni. Ora, quando voi obbligate il direttore di uno stabilimento a dichiarare se un individuo è un buono operaio o no, lo mettete in posizione di non agire sotterraneamente, togliendo lavoro e pane a tanti disgraziati.

Si assicuri l'onorevole Costa, non c'è mal'animo dalla parte nostra, e questo articolo è più una garanzia degli operai, anzichè un tentativo di far loro del male.

Lo lasci qual'è. La soppressione di questo articolo nuocerebbe agli operai, invece di recar loro un vantaggio.

Presidente. L'onorevole Costa non insiste...?

Costa Andrea. Io non dico che vi sia stato cattivo animo nel proporre questo articolo; ma non mi pare neanche che l'esempio citato dall'onorevole ministro dell'interno sia tale che venga ad impedire che domani, dandosi reciprocamente delle informazioni i padroni di stabilimenti, possano accusare gli operai di essere repubblicani o socialisti, od altro.

Del resto, io non ho mai saputo che, quando davvero un operaio è buono e fa l'interesse del padrone, questi lo abbia licenziato, semplicemente perchè è repubblicano, o cattolico, o socialista; se lo fa, vuol dire che le condizioni del lavoro sono tali che non gli permettono di occupare molti operai, ed allora può darsi che egli scelga un operaio monarchico o cattolico, anzichè un operaio repubblicano, o socialista. Ma non mi pare che il libretto possa impedire gli abusi; anzi, mi pare che possa perpetrarne.

Per conseguenza, non perchè io sia convinto che ci sia stato mal'animo nel proporre l'articolo, ma perchè non mi pare che ce ne sia assolutamente bisogno, e perchè lo ritengo inutile, anzi pericoloso, mantengo la mia proposta.

Crispi, *ministro dell'interno.* Pericoloso no.

Presidente. Dunque, onorevole Costa, Ella propone che si sopprimano le parole: " od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone? "

Costa Andrea. Perfettamente!

Presidente. Metto a partito l'emendamento soppressivo dell'onorevole Costa.

(*Non è approvato*).

Metto a partito l'articolo 76, come è proposto.

(*È approvato*).

Art. 77. I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, età e comune d'origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni intervenute.

" Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta. "

Costa Andrea. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Costa Andrea. Anche di questo articolo propongo la soppressione.

Presidente. Equivale a votar contro l'articolo, onorevole Costa.

Coloro che son dell'avviso dell'onorevole Costa, voteranno contro l'articolo; coloro che son dell'avviso contrario, voteranno in favore.

Chi approva questo articolo si alzi.

(*È approvato*).

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, la prego di dichiarare se e quando intenda rispondere alla interpellanza comunicatale ieri e presentata dall'onorevole Colombo.

Magliani, *ministro delle finanze.* Dichiaro di accettare quella interpellanza; e propongo che sia svolta venerdì prossimo, in principio di seduta.

Presidente. Onorevole Colombo, consente?

Colombo. Consento.

Presidente. Domani, alle 11, sono convocati tutti gli Uffici.

L'Ufficio settimo deve, anzi tutto, procedere alla propria costituzione, quindi, come gli altri all'esame dei disegni di legge che sono nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interpellanza dei deputati Della Rocca, Vastarini-Cresi, Flaùti, Curati e Placido al ministro di pubblica istruzione sul riordinamento del Collegio di musica in Napoli.

2. Seguito della discussione circa il disegno di legge sulla pubblica sicurezza. (115)

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla emigrazione. (85)

4. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

5. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

6. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

7. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

8. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

9. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

10. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

11. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

12. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

13. Approvazione di vendite e permute di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

14. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

15. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

16. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

17. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

18. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

19. Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno).